

TARANTO ENERGIA



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Raccomandata A/R

E.prot DVA - 2011 - 0028694 del 16/11/2011

Spettabile

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Divisione IV - Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale
Via Cristoforo Colombo, n. 44
00147 Roma

e p.c.

Spettabili

Ministero dell'Interno
Ufficio di Gabinetto
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, soccorso pubblico e della difesa civile
Piazzale del Viminale
00184 Roma

Ministero della Salute
Ufficio di Gabinetto-Settore Salute
Direzione Generale Prevenzione e Salute
Via Veneto, 56
00187 Roma

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale Energia Nucleare, Energie Rinnovabili e l'efficienza energetica
Via Molise, 2
00187 Roma

Presidente della Regione Puglia
Lungomare Nazario Sauro, 33
70121 Bari

Presidente della Provincia di Taranto
Via Anfiteatro, 4
74123 Taranto



Taranto Energia S.r.l.

Società con Unico Socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Riva Fire S.p.A.

Sede legale: 20151 Milano, Viale Certosa n. 249

Capitale Sociale Euro 165.310.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 07534100966

Tel. 02 30700.1 - Fax 02 30700238

TARANTO ENERGIA

Sindaco del Comune di Taranto
Palazzo di Città
Piazza Castello
74123 Taranto

ISPRA Commissario Straordinario
Via V. Brancati, 48
00144 Roma

Milano, 02 novembre 2011
Prot. N. 19/2011

**Oggetto: comunicazione di variazione DVA-DEC-2010-0000072 del 29/03/2010 –
Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica
Sito produttivo di Taranto.**

La sottoscritta Taranto Energia s.r.l., società con unico socio, con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 249 (il trasferimento della sede legale da Milano Foro Buonaparte 31 a Milano Viale Certosa 249 è avvenuto con effetto dall'1 novembre 2011, invariati gli altri dati identificativi e l'ubicazione del sito produttivo in Taranto Via per Statte s.n.), codice fiscale, partita IVA e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 07534100966, in persona del Rag. Fabio Arturo Riva nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società, munito dei necessari poteri in forza di delibera dell'assemblea ordinaria del 10.10.2011, facendo seguito alla precedente comunicazione del 10.10.2011 prot. N. 01/2011, a voi inviata, in cui la scrivente società, congiuntamente ad Edison S.p.A., ha richiesto la voltura del DVA DEC-2010-0000072 del 29/03/2010 in capo a Taranto Energia s.r.l.

Premesso che

In data 10.10.2011 la società ILVA S.p.A. ha acquistato dalla società Edison S.p.A. l'intero ammontare delle quote della Taranto Energia S.r.l., divenendone società controllante;

L'assemblea ordinaria della Taranto Energia S.r.l., riunitosi in data 10.10.2011, ha provveduto a nominare il nuovo Amministratore Unico in persona del Rag. Fabio Arturo Riva;

L'Amministratore Unico ha nominato l'ing. Raffaele Piane, nato a Pietrafitta (CS) il 02.01.1955 quale direttore tecnico dello stabilimento di Taranto, per la gestione della centrale termoelettrica costituita da due impianti di generazione siti in Taranto, denominati rispettivamente CET2 e CET3, dotandolo di idonei poteri in forza di procura rilasciata dal Rag. Fabio Arturo Riva in data 13/10/2011, con atto a rogito del Notaio Avv. Teresa Palumbo di Rho n. Rep. 53295, e sottoscritta



Taranto Energia S.r.l.

Società con Unico Socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Riva Fire S.p.A.
Sede legale: 20151 Milano, Viale Certosa n. 249
Capitale Sociale Euro 165.310.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 07534100966
Tel. 02 30700.1 – Fax 02 30700238

TARANTO ENERGIA

dall'Ing. Raffaele Piane in data 17/10/2011, con atto a rogito del Notaio Dottor Riccardo Frascolla di Taranto n. Rep. 221559; registrato in Taranto il 24/10/2011 con il n. 15487.

Chiede

a codesto spettabile Ministero di prendere atto della variazione delle cariche intervenuta e, in particolare, comunica che il nuovo gestore dell'impianto è l'Ing. Raffaele Piane, come sopra individuato.

Si segnala il nominativo del Dr. Renzo Tomassini, quale referente controlli AIA, (tel. 099/4812047 – cell. 335/7593009) per qualsiasi informazione in merito alla presente comunicazione e a tutte le comunicazioni inerenti le attività di cui al decreto in oggetto.

Si allega:

All. A - Copia ns. comunicazione prot. N. 01/2011 del 10.10.2011

All. B - Copia carta di identità e codice fiscale del Rag. Fabio Arturo Riva

All. C - - Copia carta di identità e codice fiscale dell'Ing. Raffaele Piane

Amministratore unico

Rag. Fabio Riva



Taranto Energia S.r.l.

Società con Unico Socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Riva Fire S.p.A.

Sede legale: 20151 Milano, Viale Certosa n. 249

Capitale Sociale Euro 165.310.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 07534100966

Tel. 02 30700.1 – Fax 02 30700238

Taranto Energia Srl

Sede Legale
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222.1



Raccomandata A/R

Spett.li

**Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare**
Divisione IV Rischio rilevante e
Autorizzazione integrata ambientale
Via Cristoforo Colombo, n. 44
00147 Roma

e p.c.

Ministero dell'Interno

Ufficio di Gabinetto
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, soccorso
pubblico e della difesa civile
Piazzale del Viminale
00184 Roma

Ministero della Salute

Ufficio di Gabinetto-Settore Salute
Direzione Generale Prevenzione e Salute
Via Veneto, 56
00187 Roma

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale Energia Nucleare,
Energie Rinnovabili e l'efficienza energetica
Via Molise, 2
00187 Roma

Presidente della Regione Puglia

Lungomare Nazario Sauro, 33
70121 Bari

Presidente della Provincia di Taranto

Via Anfiteatro, 4
74100 Taranto

Sindaco del Comune di Taranto
Palazzo della Città
Piazza Castello
74100 Taranto

ISPRA Commissario Straordinario
Via V. Brancati, 48
00144 Roma

Milano, 10 ottobre 2011
Prot. n. 01/2011.

Oggetto: Comunicazione di avvenuto conferimento, istanza di voltura in favore di Taranto Energia S.r.l del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. DVA-DEC-2010-0000072 del 29 marzo 2010 per l'esercizio della centrale termoelettrica Sito produttivo di Taranto.

La sottoscritta Taranto Energia S.r.l. (di seguito, "TARANTO ENERGIA"), con sede in Milano, iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano cod. fisc. e p. I.V.A. 07534100966, in persona dell'Ing. Pierre Vergerio nella sua qualità di Amministratore Unico, nato a Rabat (Marocco), domiciliato per la carica in Foro Buonaparte 31 Milano, munito di idonei poteri in forza di procura in data 2 Agosto 2011, a rogito Notaio Dott. Carlo Marchetti di Milano N. Rep. n. 8150, N. Racc. 4162,

congiuntamente con

Edison S.p.A., con sede in Milano, Foro Buonaparte 31, iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e cod. fisc. 06722600019, p. I.V.A. 08263330014, in persona dell'Ing. Alberto Abbate, nella sua qualità di Gestore della Centrale Termoelettrica Edison di Taranto, nato a Gallipoli (LE), il 10 ottobre 1949, domiciliato per la carica in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano, munito di idonei poteri in forza di procura

in data 13 dicembre 2010, a rogito Notaio Dott. Renata Marinella di Milano N. Rep. 26968, N. Racc. 7789,

premessò che

- Edison S.p.A. (di seguito "Edison") è proprietaria, nonché gestore, della centrale termoelettrica costituita da due impianti di generazione siti in Taranto e denominati rispettivamente CET2 e CET3;
- in data 11 aprile 2008 Edison ha aderito all'Accordo di Programma "Area Industriale Taranto e Statte" per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti presenti nel territorio dei comuni di Taranto e Statte (all. 1);
- con riferimento agli impianti CET2 e CET3, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha rilasciato il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Taranto - Edison S.p.A - DVA-DEC-2010-0000072 del 29 marzo 2010 (all. 2), il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2010 (all.3)

considerato che

- TARANTO ENERGIA è stata costituita il 2 Agosto 2011 con atto del Dott. Carlo Marchetti, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, n. 8150 di repertorio, n. 4210 di raccolta, del 2 Agosto 2011 (all. 4);
- il conferimento a TARANTO ENERGIA del ramo d'azienda costituito dagli impianti CET2, CET3 e dai pertinenti titoli abilitativi è avvenuto in data 10 ottobre 2011 con efficacia a decorrere dal 10 ottobre 2011 (all. 5);

tutto ciò prenessò e considerato,

chiedono

a codesto Spettabile Ministero di prendere atto del menzionato conferimento e di voler provvedere a volturare il Decreto di Autorizzazione Integrale Ambientale di cui alle premesse in favore di TARANTO ENERGIA S.r.l., sede in Milano, Foro Buonaparte 31, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 07534100966.

Si segnala il nominativo dell'Ing. Antonio Marsella (Tel:099-4607258/4817258; Fax:099-4607200/4817200; Cell:335-7326873) per qualsiasi informazione in merito alla presente comunicazione.

Si allega:

- All. 1: Accordo di Programma "Area Industriale Taranto e Statte" dell'11 aprile 2008;
- All. 2: Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di Taranto - Edison S.p.A - DVA-DEC-2010-0000072 del 29/03/2010;
- All. 3: Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2010;
- All. 4: copia dell'atto di costituzione della TARANTO ENERGIA srl;
- All. 5: copia certificato del camerale antimafia di TARANTO ENERGIA srl;
- All. 6: copia del certificato notarile di avvenuto conferimento alla Società TARANTO ENERGIA S.r.l., provvisoriamente sostitutivo dell'atto di conferimento in corso di registrazione alla data della presente istanza;
- All. 7: copia Carta di Identità e Codice Fiscale dell'Ing. Pierre Vergerio.



Nel ringraziare, si pongono distinti saluti.

TARANTO ENERGIA S.r.l.

Ing. Pierre Vergerio

EDISON S.p.A.

Ing. Alberto Abbate



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Regione Puglia

Ministero dell'Interno

Provincia di Taranto

Ministero della Salute

Comune di Statte

Ministero dello Sviluppo Economico

Comune di Taranto

EDISON s.p.a. - ENI s.p.a. - CEMENTIR - ENIPOWER s.p.a. - ILVA s.p.a. - SANAC s.p.a. -

APAT - ARPA

ACCORDO DI PROGRAMMA

(Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, art. 5, comma 20)

"AREA INDUSTRIALE DI TARANTO E STATTE"

(Bari, 11 aprile 2008)

- VISTA** la direttiva 2008/1/CE del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, che abroga la direttiva 96/61/CE;
- VISTO** il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e in particolare:
- l'art. 5 comma 20, concernente la possibilità di concludere, *"in considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali"*;
 - l'art. 18, commi 4, 5, 6, relativi alle disposizioni in materia di comunicazione ed accessibilità di dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in possesso delle pubbliche Amministrazioni, utili ai fini delle istruttorie per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali;
- VISTO** l'art. 32-bis della Legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, in base al quale i gestori di impianti IPPC, in mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, possono procedere all'esecuzione degli interventi proposti nella domanda di autorizzazione integrata ambientale, finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalità e i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 31 gennaio 2005 riguardante l'emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372;
- VISTO** Il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1998 riguardante l'approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto;
- VISTO** l'Atto d'Intesa stipulato in data 8 gennaio 2003 tra l'ILVA s.p.a. e la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto, il Comune di Statte le Organizzazioni Sindacali, sottoscritto in presenza del Prefetto di Taranto e con il supporto dei rappresentanti del Ministero delle Attività Produttive, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del Ministero della Salute, nonché dell'ARPA Puglia, avente ad oggetto gli *"Interventi per il miglioramento dell'impatto ambientale dello stabilimento ILVA di Taranto"*;
- VISTO** l'Atto d'Intesa stipulato in data 27 febbraio 2004 tra l'ILVA s.p.a. e la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto, il Comune di Statte, le Organizzazioni Sindacali, sottoscritto in presenza del Prefetto di Taranto e con il supporto dei rappresentanti del Ministero delle Attività Produttive, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del

Ministero della Salute, nonché dell'ARPA Puglia, avente ad oggetto gli *"Interventi per il miglioramento dell'impatto ambientale dello stabilimento ILVA di Taranto"*, con cui l'azienda si impegnava, in particolare, a presentare un documento contenente le prime indicazioni delle aree di intervento interessate dall'adeguamento alle BAT, anche con riferimento alle migliori tecniche disponibili relative alla produzione e lavorazione dei metalli ferrosi contenute nei documenti comunitari di settore e nelle linee guida nazionali;

VISTO l'Atto d'Intesa stipulato in data 15 dicembre 2004 tra l'ILVA s.p.a. e la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto, il Comune di Statte, le Organizzazioni Sindacali, sottoscritto in presenza del Prefetto di Taranto e con il supporto di rappresentanti del Ministero delle Attività Produttive, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del Ministero della Salute, nonché dell'ARPA Puglia, avente ad oggetto gli *"Interventi per il miglioramento dell'impatto ambientale derivante dallo stabilimento ILVA di Taranto"*, che confermava, in particolare, l'impegno assunto nei due precedenti Atti di Intesa a presentare, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto Ministeriale di emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per il settore siderurgico, il *"Piano di adeguamento, ove necessario, degli impianti esistenti dello stabilimento di Taranto, alle migliori tecniche disponibili"*;

VISTO il documento contenente le prime indicazioni delle aree di intervento interessate dall'adeguamento alle B.A.T., presentato da ILVA, in data 21/04/2004, alla Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per consentire ad essa di anticipare l'avvio delle relative azioni istruttorie;

VISTO il *"Piano di interventi per l'adeguamento dello stabilimento alle Linee Guida BAT"*, inviato da ILVA, in data 19/07/2005, alla Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e predisposto, secondo gli impegni assunti con l'Atto di Intesa 15/12/2004, conformemente alle Linee Guida di cui al D.M. 31/01/2005, pubblicato sulla G.U. 13/06/2006, n. 135;

VISTO l'Atto d'Intesa integrativo dei precedenti e di pari oggetto, stipulato in data 23 ottobre 2006 tra l'ILVA s.p.a. e la Regione Puglia, la Provincia e il Comune di Taranto, il Comune di Statte le Organizzazioni Sindacali, sottoscritto in presenza del Prefetto di Taranto e con il supporto dei rappresentanti di ARPA Puglia, ASL/TA1 e del SISRI (Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese) di Taranto, con cui l'Azienda, confermando gli impegni assunti con i precedenti Atti d'Intesa, prevedeva ulteriori attività finalizzate, in particolare, all'identificazione delle principali sorgenti emissive di polveri pesanti e alla rilevazione dell'eventuale presenza di diossine o furani nei fumi dell'impianto di agglomerazione;

VISTI gli atti di intesa sopra richiamati e sottoscritti tra gli stessi soggetti ivi indicati, sulla base del riconoscimento, tra l'altro, dell'importanza economico sociale della presenza dello stabilimento siderurgico e la sua rilevanza strategica per l'intero comparto siderurgico nazionale, nonché della necessità di proseguire in tempi congrui nell'azione di miglioramento dell'impatto

ambientale, in un contesto di garanzia per la stabilità produttiva ed occupazionale dello stabilimento stesso;

CONSIDERATO che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio DEC/DSA/2005/01195 del 15 novembre 2005, è stata istituita la Segreteria Tecnica di supporto alla Direzione per la salvaguardia ambientale per l'esame delle problematiche relative all'attuazione degli adeguamenti degli impianti esistenti dello stabilimento ILVA di Taranto alle migliori tecniche disponibili (BAT) di cui agli Atti d'Intesa sopra citati;

VISTO il "Piano di interventi per l'adeguamento dello stabilimento alle Linee Guida BAT", presentato da ILVA in data 12 aprile 2006, alla Segreteria Tecnica, in relazione alle raccomandazioni formulate dalla stessa Segreteria; in particolare per quanto attiene gli aspetti inerenti il ciclo acque, il ciclo rifiuti, i residui, i sottoprodotti, i gas siderurgici e le emissioni in atmosfera, nonché una dettagliata indicazione degli interventi di adeguamento e relativi cronoprogrammi di attuazione, comprese le stime dei costi;

VISTO il rapporto finale "*Risultanze dei lavori condotti dai Gruppi Tecnici Ristretti di cui all'art. 2 del Decreto di Istituzione della Segreteria Tecnica del 15 novembre 2005*", approvato e sottoscritto da tutti i rappresentanti della Segreteria Tecnica in sede di riunione plenaria del 5 dicembre 2006;

VISTO il Piano Energetico Ambientale Regionale adottato dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale, 8 giugno 2007, n. 287, ai sensi della Legge Regionale n. 17/2000 nonché dell'art. 4 della deliberazione di Giunta Regionale n. 1087/2005;

VISTO il Progetto di Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, redatto ai sensi dell'art.121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottato con deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2007, n. 883;

VISTO il Piano Regionale di Qualità dell'Aria della Regione Puglia, redatto ai sensi dell'artt. 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, adottato con delibera della Giunta Regionale n 328 del 11 marzo 2008;

VISTA la domanda di autorizzazione integrata ambientale del 28 febbraio 2007 presentata da ILVA SpA al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 per l'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del decreto medesimo;

CONSIDERATO che l'ILVA SpA ha provveduto ad effettuare in data 24 aprile 2007 il pagamento della tariffa di Euro 25.000 ai fini dell'avvio di istruttoria tecnica per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale allo stabilimento siderurgico;

VISTA la domanda di autorizzazione integrata ambientale del 20 dicembre 2006 presentata da Edison SpA al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la centrale localizzata nel sito produttivo di Taranto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 per l'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del decreto medesimo;

- CONSIDERATO** che la Edison SpA ha provveduto ad effettuare in data 22 gennaio 2007 il pagamento della tariffa di Euro 25.000 ai fini dell'avvio di istruttoria tecnica per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale alla centrale localizzata nel sito produttivo di Taranto;
- VISTA** la domanda di autorizzazione integrata ambientale del 31 luglio 2006 presentata da Enipower SpA al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per lo stabilimento di Taranto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 per l'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del decreto medesimo;
- CONSIDERATO** che la Enipower SpA ha provveduto ad effettuare in data 31 gennaio 2007 il pagamento della tariffa di Euro 25.000 ai fini dell'avvio di istruttoria tecnica per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale allo stabilimento di Taranto;
- VISTA** la domanda di autorizzazione integrata ambientale del 30 ottobre 2006 presentata da ENI SpA al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la Raffineria di Taranto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 per l'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del decreto medesimo;
- CONSIDERATO** che la ENI SpA ha provveduto ad effettuare in data 30 gennaio 2007 il pagamento della tariffa di Euro 25.000 ai fini dell'avvio di istruttoria tecnica per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale alla raffineria di Taranto;
- VISTA** la domanda di autorizzazione integrata ambientale presentata in data 4 dicembre 2006 dalla Cementir - Cementerie del Tirreno S.p.A., ad oggi Cementir Italia s.r.l. come da comunicazione della ditta, alla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 per l'adeguamento del funzionamento dell'impianto esistente alle disposizioni del decreto medesimo;
- CONSIDERATO** che la Cementir - Cementerie del Tirreno S.p.A ha provveduto ad effettuare in data 28 novembre 2006 il pagamento della tariffa di euro 4.000,00 ai fini dell'avvio di istruttoria tecnica per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- VISTA** la domanda di autorizzazione integrata ambientale presentata in data 21 febbraio 2007 dall'AMIU di Taranto, relativamente all'impianto per lo smaltimento dei rifiuti urbani;
- VISTO** il piano di interventi per l'adeguamento alle linee guida BAT dello stabilimento Cementir Italia s.r.l. r presentato dalla ditta medesima il 28 marzo 2008 ed il relativo verbale della CdS nell'ambito dell'istruttoria regionale in corso;
- VISTA** la domanda di autorizzazione integrata ambientale presentata in data 29 novembre 2006 dalla SANAC S.p.A. alla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 per l'adeguamento del

funzionamento dell'impianto esistente alle disposizioni del decreto medesimo;

CONSIDERATO che la SANAC S.p.A. ha provveduto ad effettuare in data 29 novembre 2006, il pagamento della tariffa di euro 4.000,00 ai fini dell'avvio di istruttoria tecnica per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

VISTA la nota n. prot. DSA-2008-0006112 del 3 marzo 2008 con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunicava al Presidente della regione Puglia la sua piena disponibilità a definire un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 5, comma 20 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 di favorire e velocizzare il procedimento per il rilascio dell'AIA per l'ILVA SpA;

VISTA la nota prot. n. 1644/SP dell'11 marzo 2008, con cui il Presidente della Regione Puglia manifestava pieno accordo ad intraprendere il percorso dell'Accordo di Programma di cui all'art. 5, comma 20 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

CONSIDERATA la realtà complessa e articolata del sito industriale di Taranto, con la presenza anche di impianti di preminente interesse nazionale, quali quello siderurgico e quelli energetici, caratterizzato da numerose problematiche ambientali, nonché dalla presenza di diversi gestori coinsediati le cui autorizzazioni sono di competenza di diverse Amministrazioni statali e regionali ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e considerati gli elementi di integrazione ovvero di connessione tecnica e/o funzionale dei suddetti impianti e l'influenza di tutte le attività industriali sulle condizioni ambientali dell'area;

FATTI SALVI gli impegni già assunti con gli Atti di Intesa 8/01/2003, 27/04/2004, 15/12/2004 e 23/10/2006, sottoscritti tra ILVA e le Amministrazioni interessate;

SI STIPULA

il presente Accordo di Programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della salute, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto, il Comune di Statte, l'APAT e ILVA SpA, EDISON SpA, ENIPOWER SpA, ENI SpA, Cementir Italia s.r.l., SANAC SpA, APAT e ARPA Puglia.

Art. 1

(Finalità dell'Accordo di Programma)

1. Finalità dell'Accordo di Programma è quella di garantire una valutazione unitaria ed integrata per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai diversi soggetti gestori al fine di assicurare, relativamente alle istanze presentate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, *"in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali"* come previsto dall'art. 5, comma 20, del decreto sopra citato.

2. L'Accordo di Programma ha l'obiettivo di assicurare il coordinamento tra le attività dello Stato e della Regione, per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali relative agli impianti della zona industriale di Taranto e Statte. Le AIA conterranno le misure necessarie per proseguire le attività di monitoraggio e controllo degli adeguamenti impiantistici già avviati, nonché le modalità di monitoraggio degli ulteriori adeguamenti previsti. Altresì potranno essere definite le modalità di monitoraggio e controllo ambientale anche attraverso una gestione unitaria su base consortile delle relative attività.
3. L'Accordo di Programma si propone altresì di definire le modalità di coordinamento tra le Autorità competenti e i gestori coinsediati nel sito industriale di Taranto e, in particolare, le modalità con le quali le Pubbliche Amministrazioni, inclusa l'ARPA Puglia, renderanno disponibili le informazioni in loro possesso sulla situazione ambientale dell'area, nonché le procedure e le modalità per l'accesso e la condivisione delle stesse.

Art. 2

(Oggetto dell'Accordo di Programma)

1. Oggetto dell'Accordo di Programma è supportare le Autorità Competenti per il rilascio delle AIA, anche con l'adozione di metodologie e di strumenti coordinati. A tal fine, le parti pubbliche firmatarie si impegnano a reperire, organizzare e condividere tutti i dati storici conoscitivi del territorio e dell'ambiente, al fine di condividerli.
2. Nell'ambito dell'Accordo di Programma è garantito il coordinamento delle procedure per il rilascio ai gestori coinsediati delle rispettive autorizzazioni integrate ambientali.
3. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'Accordo di Programma e la procedura di rilascio delle specifiche Autorizzazioni Integrate Ambientali, il Comitato di Coordinamento di cui all'art. 4 garantisce una puntuale ed efficiente comunicazione tra la Commissione IPPC, gli Uffici regionali competenti alle istruttorie ed i relativi organi di controllo, unitamente a tutte le Amministrazioni locali istituzionalmente competenti per le vecchie autorizzazioni settoriali.
4. Le azioni pianificate nell'Accordo di Programma tengono conto anche delle determinazioni espresse dalla Segreteria Tecnica per l'esame delle problematiche relative all'attuazione degli adeguamenti degli impianti esistenti dello stabilimento ILVA di Taranto alle migliori tecniche disponibili, istituita con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 15 novembre 2005, riportate nel rapporto finale "Risultanze dei lavori condotti dai Gruppi Tecnici Ristretti di cui all'art. 2 del Decreto di Istituzione della Segreteria Tecnica del 15 novembre 2005".

Art. 3

(Area di interesse e soggetti coinvolti)

1. L'area di interesse del presente Accordo di Programma è quella del sito industriale di Taranto e Statte, in cui ricade lo stabilimento siderurgico ILVA, gli altri impianti limitrofi e tecnicamente connessi ovvero altri impianti che, seppure non tecnicamente connessi, siano

inseriti nel medesimo contesto ambientale e partecipino alla gestione di sistemi comuni di monitoraggio ambientale dell'area.

Le aziende che partecipano al presente Accordo sono di seguito elencate con l'indicazione dell'autorità competente per il rilascio dell'AIA:

Impianto	Codice IPPC	Competenza
ILVA S.p.A.	2.1, 2.2, 2.3a, 2.3c, 3.1, 5.4, 6.7	Statale + regionale
Edison S.p.A.	1.1	Statale
Enipower S.p.A.	1.1	Statale
ENI S.p.A.	1.1	Statale
Cementir Italia S.r.l.	3.1	Regionale
Sanac S.p.A.	3.5	Regionale
AMIU Taranto S.p.A	5.2	Regionale

Art. 4

(Comitato di Coordinamento)

1. Con decreto del Direttore Generale della Direzione per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è istituito un Comitato di Coordinamento e ne sono definite le modalità operative. Il suddetto Comitato sarà composto da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'interno, del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico, da rappresentanti della Regione Puglia, della Provincia di Taranto e dei Comuni di Taranto e di Statte, si avvale del supporto di APAT e dell'ARPA Puglia e potrà avvalersi di esperti provenienti da enti di ricerca o altri organismi, quali il CNR, l'ISPESL, l'ISS, l'ENEA e l'ASL territorialmente competente.
2. La partecipazione alle attività del Comitato di Coordinamento è garantita con oneri a carico delle singole amministrazioni di appartenenza.
3. Il Comitato di Coordinamento ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Il Comitato di Coordinamento svolge attività di supporto tecnico per le Autorità competenti in materia di rilascio di autorizzazione integrata ambientale, ferme restando le competenze attribuite alla Commissione istruttoria IPPC per le autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, e ai relativi uffici regionali competenti per le autorizzazioni integrate ambientali di competenza regionale, ai sensi della D.G.R. della Regione Puglia del 19 settembre 2006, n. 1388, nonché le competenze in materia dell'APAT, della Provincia di Taranto, delle Amministrazioni locali e dell'ARPA Puglia.
5. Il Comitato di Coordinamento coordina le istruttorie tecniche parallelamente svolte rispettivamente dalla Commissione AIA-IPPC e dagli uffici regionali o provinciali, dall'APAT e dall'ARPA Puglia.
6. Compito del Comitato di Coordinamento è anche quello di individuare e valutare le problematiche tecniche, procedurali e ambientali che necessiteranno di eventuali approfondimenti, e coordinare le azioni volte ad effettuare tali approfondimenti.

7. Esso provvede alla raccolta di tutti gli elementi di conoscenza (dati e informazioni) relativi alle matrici ambientali dell'area interessata e predispone altresì uno schema per la ricomposizione di tutte le domande ai fini del coordinamento delle istruttorie salvaguardando la priorità acquisita degli impianti di competenza regionale il cui iter autorizzativo AIA sia già pervenuto alla fase finale dell'istruttoria tecnica ai sensi dell'art. 5, commi 7, 8 e 10 del D.Lgs. n.59/2005.
8. Nella prima riunione di insediamento il Comitato di Coordinamento provvede a definire le proprie modalità organizzative, nonché quelle di raccordo con i gestori e con gli organi istruttori, anche in riferimento a quanto previsto nell'art. 5, comma 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. In particolare vengono definite le modalità di interfaccia con le Aziende, prevedendo momenti di compartecipazione e contributo alle attività di istruttoria tecnica.
9. Il Comitato di Coordinamento può inoltre disporre audizioni con le associazioni ambientaliste riconosciute, le organizzazioni sindacali e in generale con i soggetti portatori di interessi territoriali.

Art. 5

(Tempi di attuazione)

1. Il presente Accordo di Programma avrà durata di trecento giorni dalla data del decreto di cui all'art. 4, comma 1, periodo entro il quale acquisite le determinazioni degli organi istruttori e considerate le osservazioni del pubblico, dovranno essere rilasciate le singole autorizzazioni integrate ambientali.

Art. 6

(Possibilità di condurre indagini volte ad integrare il quadro ambientale)

1. Nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo di Programma, finalizzate al rilascio delle AIA ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il Comitato di Coordinamento potrà far ricorso a specifici e mirati studi sistemici ed indagini appropriate, con finanziamento a carico dei soggetti pubblici e possibile partecipazione dei gestori interessati, con le modalità di cui all'art. 4, comma 8, al fine di contribuire al completamento del quadro conoscitivo ambientale dell'area e di proporre indicazioni per un'efficace prevenzione e riduzione delle attuali emissioni di inquinanti.
2. Ai fini di cui al comma 1 il Comitato di Coordinamento potrà proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione di un apposito piano operativo che definisca attività, oneri e ruoli delle singole parti contraenti.

Art. 7

(Programma degli interventi per la riduzione delle emissioni di inquinanti)

1. Fermo restando l'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e l'art. 32-bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31, i soggetti gestori firmatari del presente Accordo di programma, finalizzato alle AIA, comunicheranno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Regione Puglia, entro 30 giorni dalla data dell'Accordo il programma degli interventi previsti per adeguare gli impianti alle migliori tecniche disponibili, per la prevenzione e la riduzione delle attuali emissioni inquinanti e dei relativi termini di avvio, di attuazione e di completamento.
2. Le Amministrazioni interessate firmatarie del presente Accordo di Programma favoriranno l'accelerazione delle procedure per il rilascio di autorizzazioni, pareri, concessioni di competenza finalizzati agli interventi di cui al comma 1.

Art. 8
(Conferenza dei servizi)

1. La conclusione delle attività del Comitato di Coordinamento avverrà nel corso di apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 5, comma 10 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Bari li, 11 aprile 2008

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Stefano Se...

Ministero dell'Interno

Antonio G...

Ministero della Salute

[Signature]

Ministero dello Sviluppo Economico

Luca Pini

Regione Puglia

Nichi Vendola

Provincia di Taranto

Ugo...

Comune di Statte

Roberto...

Comune di Taranto

[Signature]

EDISON S.p.A.

Alberto...

ENI S.p.A.

[Signature]

CEMENTIR Italia S.r.l.

Paolo... *Adelberto...*

ENIPOWER S.p.A.

[Signature]

ILVA S.p.A.

[Signature]

SANAC S.p.A.

[Signature]

AMIU Taranto S.p.A.

[Signature]

APAT - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

[Signature]

ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Puglia

[Signature]



*Il Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U. prot. DVA - DEC - 2010 - 0000072 del 29/03/2010

Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica Sito produttivo Edison di Taranto della società Edison S.p.A sita nel comune di Taranto.

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTA la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, così come modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE e conseguentemente ricodificata dalla direttiva 2008/01/CE;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334 e s.m.i. relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate

UMP



dell'inquinamento", così come modificato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'articolo 3, comma 1, l'articolo 5, comma 14, e l'articolo 9;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare l'articolo 49, comma 6;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" e in particolare l'articolo 10;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 153, del 25 settembre 2007, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante "Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie", convertito con modifiche dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, e successivamente modificato dal decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modifiche dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

VISTO il decreto interministeriale 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, ed in particolare l'articolo 5, comma 3;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 224, del 7 agosto 2008, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di Coordinamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° ottobre 2008, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di grandi impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";



VISTO l'accordo di programma per l'area industriale di Taranto e Statte stipulato, ai sensi dell'art. 5, comma 20, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in data 11 aprile 2008 ed il successivo protocollo integrativo del 19 febbraio 2009, tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Puglia, unitamente a Ministero dell'interno, Ministero dello sviluppo economico, Ministero della salute, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte, APAT, ARPA Puglia, e ILVA SpA, EDISON SpA, ENIPOWER SpA, ENI SpA, Cementir Italia s.r.l., SANAC SpA e AMIU Taranto S.p.A.;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 321, del 19 maggio 2008, di nomina del Comitato di coordinamento previsto all'Accordo di programma per l'area industriale di Taranto e Statte dell'11 aprile 2008;

VISTI i verbali delle riunioni dell'8 maggio 2008, del 28 maggio 2008, del 16 luglio 2008, del 17 settembre 2008 e dell'11 dicembre 2008 del Comitato di coordinamento previsto all'Accordo di programma per l'area industriale di Taranto e Statte;

VISTA l'istanza presentata in data 20 dicembre 2006 a questo Ministero dalla società Edison S.p.A (nel seguito indicata come il Gestore) ai sensi del citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'esercizio della centrale termoelettrica Sito produttivo Edison di Taranto nel comune di Taranto;

VISTA la nota DSA/2007/0000375 del 9 gennaio 2007 con la quale la Direzione Generale per la salvaguardia ambientale (nel seguito indicata come Direzione Generale) ha richiesto di integrare la domanda di cui al punto precedente con l'attestazione di avvenuto pagamento della prevista tariffa istruttoria provvisoria di cui all'art. 49, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la nota prot. ASEE/Pasq AM-F020 dell'8 febbraio 2007, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 16 febbraio 2007 al n. DSA/2007/0004850, con la quale il gestore ha attestato l'avvenuto pagamento della richiesta tariffa istruttoria provvisoria di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la nota DSA/2007/0008729 del 22 marzo 2007 con la quale la Direzione Generale ha comunicato l'avvio del procedimento;

PRESO ATTO che il Gestore ha provveduto alla pubblicazione sul quotidiano "Corriere della sera" in data 12 aprile 2007 di avviso al pubblico per la consultazione e formulazione di osservazioni sulla domanda presentata;



VISTA la nota IPPC-2008-0000022 del 11 gennaio 2008 di costituzione del Gruppo Istruttore da parte del Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC prevista dall'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

VISTA la richiesta di integrazioni trasmessa al Gestore dalla Direzione Generale con nota DSA/2008/0009003 del 1 aprile 2008, formulata dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota IPPC-2008-0000266 del 26 marzo 2008;

VISTA la DSA/2008/0012893 del 13 maggio 2008 della Direzione Generale, con cui si concede la proroga richiesta dal Gestore per l'invio delle integrazioni;

VISTA la nota IPPC-2008-0000626 del 29 maggio 2008 di costituzione di un nuovo Gruppo Istruttore da parte del Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC prevista dall'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

VISTA la documentazione integrativa, relativa all'aggiornamento degli interventi per l'attuazione degli interventi per l'adeguamento alle migliori tecniche disponibili, trasmessa dal Gestore in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7, comma 1, dell'Accordo di Programma citato, con nota prot. n. 82/08 del 28 maggio 2008 e acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 6 giugno 2008 al n. DSA/2008/14988;

VISTE le integrazioni all'istanza trasmesse dal Gestore con nota ASEE/pasq-MF112 del 13 giugno 2008 e con nota ASEE/Pasq-MDF129 del 18 luglio 2008, acquisite al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 23 giugno 2008, al n. DSA/2008/0017311 e il 5 agosto 2008, al n. DSA/2008/0021685;

VISTA la nota DSA-2008-27680 del 1 ottobre 2008 con la quale la Direzione Generale ha richiesto il pagamento dell'eventuale conguaglio della tariffa istruttoria;

VISTA la nota IPPC-2008-0001208 del 3 ottobre 2008 di costituzione di un nuovo Gruppo Istruttore da parte del Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC prevista dall'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

VISTA la nota ASEE/Pasq-MD F 174 del 5 novembre 2008, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 18 novembre 2008, al n. DSA/2008/0033294, con la quale il Gestore ha attestato l'avvenuto pagamento del conguaglio della tariffa istruttoria dovuta ai sensi

W



dell'articolo 5, comma 4 del decreto interministeriale del 24 aprile 2008, che disciplina le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare;

VISTA la nota IPPC-2008-0001443 del 13 novembre 2008 di modifica del Gruppo Istruttore da parte del Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC prevista dall'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è stata garantita presso la Direzione Generale e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su *internet* in apposito *portale web* a ciò dedicato;

VISTA la nota CIPPC-00-2009-0000643 del 25 marzo 2009, con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio relativo al rilascio dell'A.I.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica Sito produttivo Edison di Taranto della società Edison S.p.A sita nel comune di Taranto, comprensivo del previsto piano di monitoraggio e controllo;

VISTA la nota del 24 aprile 2009 prot. ASEE/GET3-MDF058, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 5 maggio 2009, al n. DSA/2009/0010940, con la quale il Gestore ha trasmesso le proprie osservazioni sul parere istruttorio prot. n. CIPPC-00-2009-0000643 del 25 marzo 2009;

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 29 aprile 2009 della Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell'articolo 5, comma 10 del citato decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. DSA/2009/0014737 dell'11 giugno 2009;

RILEVATO che sono pervenute, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservazioni da parte di Alta Marea del 16 luglio 2009, prot. AIL n.427/09, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 6 agosto 2009, al n. DSA/2009/0021534;

VISTA la nota CIPPC-00-2009-0001942 del 11 settembre 2009, con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio relativo al rilascio di A.I.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica Sito produttivo Edison di Taranto della società Edison S.p.A sita nel comune di Taranto, comprensivo del previsto piano di monitoraggio e controllo, recependo le determinazioni definite in sede di riunione della Conferenza dei Servizi del 29 aprile 2009;



Handwritten signature or initials.

VISTA la nota della società Edison S.p.A, ASEE/Get3-MDF165 del 20 ottobre 2009, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 30 ottobre 2009, al n. DSA/2009/0029077, con la quale il Gestore ha trasmesso le proprie osservazioni sul parere istruttorio n. CIPPC-00-2009-0001942 del 11 settembre 2009;

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 22 ottobre 2009 della Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'articolo 5, comma 10 del citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, trasmesso ai partecipanti con nota n. DSA/2009/0028840 del 28 ottobre 2009;

VISTA la nota CIPPC-00-2009-0002631 del 18 dicembre 2009, con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo comprensivo del piano di monitoraggio e controllo, recependo le determinazioni definite in sede di riunione della Conferenza dei Servizi del 22 ottobre 2009;

CONSIDERATO che il citato parere istruttorio fa riferimento alle informazioni pubblicate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art.17, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE ed in particolare ai documenti (BREF) in materia di "Large Combustion Plant" (Luglio 2006), "Energy efficiency techniques" (Luglio 2007), "General principles of monitoring" (Luglio 2003), "Industrial cooling systems" (Dicembre 2001);

VISTI i compiti assegnati all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale dall'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

RILEVATO che, in sede di Conferenza dei Servizi, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha reso il previsto parere in ordine al Piano di monitoraggio e controllo;

RILEVATO che i Sindaci dei comuni di Taranto e Statte non hanno formulato per l'impianto specifiche prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

FATTO SALVO il rispetto delle prescrizioni stabilite nei provvedimenti in materia di compatibilità ambientale;

DECRETA

la società Edison S.p.A., identificata dal codice fiscale 06722600019 con sede legale in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (nel seguito indicata come il Gestore), è autorizzata all'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Taranto, alle condizioni di cui all'allegato parere istruttorio definitivo comprensivo del Piano



di Monitoraggio e Controllo (nel seguito indicato come parere istruttorio), reso il del 18 dicembre 2009 dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC con protocollo CIPPC-00-2009-0002631, relativo alla istanza in tal senso presentata il 20 dicembre 2006 ed integrata il 13 giugno e 18 luglio 2008 (nel seguito indicata come istanza).

Il suddetto parere istruttorio costituisce parte integrante del presente decreto.

Oltre a tali condizioni, l'esercizio della centrale termoelettrica dovrà attenersi a quanto di seguito specificato.

Art. 1

LIMITI DI EMISSIONE E PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO

1. Si prescrive che l'esercizio dell'impianto avvenga nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio, nonché nell'integrale rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente provvedimento.
2. Tutte le emissioni e gli scarichi non espressamente citati si devono intendere non ricompresi nell'autorizzazione.

Art. 2

ALTRE PRESCRIZIONI


1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e loro successive modifiche ed integrazioni.
2. Si prescrive la georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera, nonché degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche che saranno fornite dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.
3. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001 e della registrazione EMAS.



Art. 3

MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLO

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5 del presente decreto, il Gestore concorderà con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento del sistema di monitoraggio prescritto, che dovrà comunque essere avviato nei successivi tre mesi.
Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio, ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.
2. Si prevede, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e controllo, verifichi il rispetto di tutte le prescrizioni previste nel parere istruttorio riferendone gli esiti con cadenza almeno semestrale all'Autorità Competente.
3. Anche al fine di garantire gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nel corso della durata dell'autorizzazione potrà concordare con il Gestore ed attuare adeguamenti al piano di monitoraggio e controllo onde consentire una maggiore rispondenza del medesimo alle prescrizioni del parere e ad eventuali specificità particolari dell'impianto.
4. Si prescrive, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare si prescrive che il Gestore garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.
5. Si prescrive, ai sensi dell'art. 11, commi 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che il Gestore, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, ne informi tempestivamente l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale il quale, effettuati i dovuti controlli con oneri a carico del Gestore, ne riferirà all'Autorità Competente, proponendo eventuali azioni da intraprendere.
6. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si prescrive che il Gestore trasmetta gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e alla ASL territorialmente competente.



Art. 4

DURATA E AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La presente autorizzazione ha durata di otto anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9 comma 5 del presente decreto, in quanto l'impianto risulta in possesso del certificato di registrazione EMAS n. I-000193.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sei mesi prima della citata scadenza;
3. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, la presente autorizzazione può essere comunque soggetta a riesame. A tale riguardo si prescrive che, su specifica richiesta di riesame da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Gestore presenti, entro i tempi e le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria a procedere al riesame.
4. Si prescrive al Gestore di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni modifica all'impianto prima della sua realizzazione. Si prescrive, inoltre, al Gestore l'obbligo di comunicazione di ogni variazione di utilizzo di materie prime, di modalità di gestione, di modalità di controllo, prima della loro attuazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 5

AREA INDUSTRIALE DI TARANTO E STATTE

1. Oltre quanto disposto all'art. 4, la presente autorizzazione sarà soggetta a riesame a seguito del rilascio di tutte le autorizzazioni integrate ambientali per l'esercizio degli impianti coinesediati nell'area industriale e oggetto dell'Accordo di programma "Area industriale di Taranto e Statte" dell'11 aprile 2008, anche alla luce dei risultati discendenti dall'attuazione dei relativi piani di monitoraggio e controllo.
2. Il riesame valuterà tutte le possibili interconnessioni esistenti tra gli impianti coinesediati nell'area industriale introducendo eventuali più restrittive prescrizioni alla luce di quanto emerge dai suddetti accertamenti, ed allineerà le disposizioni comuni a più impianti contenute nei rispettivi piani di monitoraggio e controllo.



Art. 6
TARIFFE

1. Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel citato decreto interministeriale 24 aprile 2008.

Art. 7
AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 5, comma 14 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, sostituisce tutte le autorizzazioni, pareri, visti, nulla osta in materia ambientale, fatte salve le disposizioni che riguardano le emissioni di gas serra.
2. Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto.
3. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di richiedere, nei tempi previsti e nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fidejussioni, eventualmente necessarie, relativamente alla gestione dei rifiuti.

Art. 8
DISPOSIZIONI FINALI

1. Si prescrive che il Gestore effettui tempestivamente la comunicazione di cui all'art. 11 comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nella istanza rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.
4. Copia del presente provvedimento è trasmessa al Gestore, nonché al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero della salute, al Ministero dell'interno, alla Regione Puglia, alla Provincia di Taranto, al Comune di Taranto, al comune di Statte e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 15 e dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico.




per la consultazione presso la competente Direzione per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'ambiente, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso *internet* in apposito *portale web* a ciò dedicato;

Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale.

6. A norma dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di ammenda da 5.000 a 26.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.

Stefania Prestigiacomo





*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

*Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC*



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - ex Direzione Salvaguardia Ambientale

E. prot ex DSA - 2009 - 0034554 del 22/12/2009

CIIPPC-00-2009-00026317
DEL 18/12/2009

Pratica N.:
Ref. Motto:


Ministero dell' Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale.
Via C. Colombo, 44.
00147 Roma

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da EDISON SpA - sito produttivo Edison Taranto.

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmettono il Parere Istruttorio Conclusivo e il Piano di Monitoraggio e Controllo, aggiornati secondo le osservazioni condivise dalla Conferenza dei Servizi tenutasi in data 22/10/2009; detto parere non comporta variazioni sostanziali rispetto al parere originariamente reso.

Il Presidente Commissione IPPC
Ing. Dario Ticali

Dario Ticali



c/o ISPRA - Via Vialliano Brancati, 46 - 00144 ROMA - Tel 0658072443 / Fax 0650072904



**Commissione Istruttoria IPPC
Parere EDISON Taranto**

PARERE CONCLUSIVO

GESTORE	EDISON SPA
LOCALITÀ	TARANTO
DATA DI EMISSIONE	17 dicembre 2009
NUMERO TOTALE DI PAGINE	80

Gruppo Istruttore:

M. Mazzoni (referente)
M. Iocca
A. Martelli
R. Simone
U. Realfonzo
S. Castiglione



Commissione Istruttoria IPPC
Parere EDISON Taranto

INDICE

DEFINIZIONI.....	4
1. PARTE INTRODUTTIVA.....	7
1.1 Atti normativi di cui si è presa visione.....	7
1.2 Atti presupposti.....	8
1.3 Documenti esaminati ed attività svolta.....	10
2. ATTIVITA' AUTORIZZATA.....	12
2.1 Assetto produttivo attuale.....	12
2.2 Quadro autorizzativo attuale.....	16
2.3 Inquadramento territoriale e ambientale.....	18
2.4 Principali documenti di riferimento.....	22
3. ANALISI E VALUTAZIONE INTEGRATA DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI DELL'IMPIANTO.....	22
3.1 Consumi, movimentazione e stoccaggio di materie prime e combustibili.....	22
3.2 Consumi idrici.....	25
3.3 Consumi energetici.....	26
3.4 Emissioni in aria.....	26
3.5 Scarichi idrici ed emissioni in acqua.....	31
3.6 Rifiuti.....	41
3.7 Rumore.....	45
3.8 Suolo, sottosuolo ed acque sotterranee.....	45
3.9 Odori e Altre forme di inquinamento.....	48
4. VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI CRITERI IPPC.....	48
4.1 Aria.....	48
4.2 Acqua.....	52
4.3 Rumore.....	55
4.4 Gestione corretta dei rifiuti.....	55
4.5 Utilizzo efficiente dell'energia.....	55
4.6 Prevenzione degli incidenti.....	56
5. AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE.....	56
6. CONVINCIMENTI E MOTIVAZIONI.....	58
7. PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE.....	60
7.1 Materie approvvigionamento, stoccaggio e movimentazione.....	60
7.2 Capacità produttiva.....	60
7.3 Valori limite emissioni in aria.....	61
7.4 Valori limite emissioni in acqua.....	65
7.5 Monitoraggi ambientali.....	67
7.6 Valori limite emissioni sonore e prescrizioni.....	67



**Commissione Istruttoria IPPC
Parere EDISON Taranto**

7.7	Prescrizioni sui rifiuti prodotti.....	67
7.8	Prescrizioni per contenere fenomeni di contaminazione.....	70
7.9	Prescrizioni tecniche e gestionali	71
7.10	Manutenzione, malfunzionamenti ed eventi incidentali.....	71
8.	PRESCRIZIONI DA ALTRI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI	72
9.	SALVAGUARDIE FINANZIARIE E SANZIONI	72
10.	DURATA, RINNOVO E RIESAME.....	73
11.	PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO E OBBLIGHI DI NOTIFICA... ..	74
12.	Valutazione delle osservazioni CDS 22 ottobre 2009	75
§ 7.3	Valori limite emissioni in acqua (pag.65-66).....	78
§ 7.3	Valori limite emissioni in acqua (pag.65-66).....	78
§ 7.5	Monitoraggi ambientali (pag.65-66).....	79
§ 7.5	Monitoraggi ambientali (pag.65-66).....	79
§ 7.7	Prescrizioni sui rifiuti prodotti (pag.70).....	79
§ 7.7	Prescrizioni sui rifiuti prodotti (pag.70).....	79

ES



**Commissione Istruttoria IPPC
Parere EDISON Taranto**

DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Salvaguardia Ambientale.
Autorità di controllo (AC)	L'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (già APAT), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 59 del 2005, dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Puglia.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti del decreto legislativo n. 59 del 2005. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005 è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato IV del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 14, comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria nominata ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2005; comma abrogato dall'art. 48, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le cui disposizioni sono confluite nell'art. 36 dello stesso decreto a seguito delle modifiche disposte dal comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Il presente comma è stato nuovamente abrogato dall'art. 14 D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90.
Gestore	La presente autorizzazione è rilasciata a Edison S.P.A, indicato nel testo seguente con il termine Gestore.
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Impianto	L'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005 e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento



Commissione Istruttoria IPPC Parere EDISON Taranto

Inquinamento L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi.

Migliori tecniche disponibili (MTD) La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato IV del decreto legislativo n. 59 del 2005, si intende per:

- 1) *tecniche*: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
- 2) *disponibili*: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
- 3) *migliori*: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) I requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte integrante della presente autorizzazione. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1 e del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 11, comma 3.



**Commissione Istruttoria IPPC
Parere EDISON Taranto**

- Uffici presso i quali sono depositati i documenti** I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito <http://www.dsa.minambiente.it/aia>, al fine della consultazione del pubblico.
- Valori Limite di Emissione (VLE)** La massa di inquinante espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, segnatamente quelle di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 59 del 2005.
- Minimo Tecnico** Il carico minimo di processo compatibile con l'esercizio dell'impianto in condizioni di regime.
- Carico di Processo** Il livello percentuale di produzione rispetto alla potenzialità nominale dell'impianto.
- Periodo di Avviamento** di Il tempo in cui l'impianto è portato da una condizione nella quale non esercita l'attività a cui è destinato, o la esercita in situazione di carico di processo inferiore al minimo tecnico, ad una condizione nella quale tale attività è esercitata in situazione di carico di processo pari o superiore al minimo tecnico.
- Periodo di Arresto** Il tempo in cui l'impianto è portato da una condizione nella quale esercita l'attività a cui è destinato in situazione di carico di processo pari o superiore al minimo tecnico ad una condizione nella quale tale attività è esercitata in situazione di carico di processo inferiore al minimo tecnico o non è esercitata.
- Ore di Normale Funzionamento** Il numero di ore in cui l'impianto è in funzione, con l'esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi di guasto.



**Commissione Istruttoria IPPC
Parere EDISON Taranto**

1. PARTE INTRODUTTIVA

1.1 Atti normativi di cui si è presa visione

- Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento" e s.m.i.;
- vista la circolare ministeriale 13 luglio 2004 "Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I";
- visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005;
- Visto i decreti concernenti l'emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, di fabbricazione di vetro, fritte vetrose e prodotti ceramici e di raffinerie, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2007;
- visto il decreto 19 aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 aprile 2006
- visto l'articolo 3 del D.Lgs. n. 59/2005, che prevede che l'autorità competente rilasci l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto dei seguenti principi:
- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
 - non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
 - deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 - l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
 - devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
 - deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della



Commissione Istruttoria IPPC Parere EDISON Taranto

- cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- visto l'articolo 8 del D.Lgs. n. 59/2005, che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;
- visto inoltre l'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 59/2005, a norma del quale "i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale".

1.2 Atti presupposti

- Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/153/07 del 25/09/07, registrato alla Corte dei Conti il 9/10/07, che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e ne stabilisce il regolamento di funzionamento della stessa;
- Vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2008-0000022 del 11/01/08, che assegna l'istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale della Centrale EDISON S.P.A sita in TARANTO al Gruppo Istruttore così costituito:
- Lorenzo Mancini (referente)
 - Simonetta Tunesi
 - Giulio Martino;
- Visto il verbale di riunione del Gruppo Istruttore svoltosi in data 28/02/2008 con il quale vengono adottate le richieste integrazioni proposte da APAT nella Scheda Sintetica versione 1 alla luce delle modificazioni e delle ulteriori integrazioni emerse nell'ambito della riunione inserite nella versione 2 della stessa scheda sintetica;
- Vista la richiesta di integrazioni, alla domanda di autorizzazione integrata ambientale, inoltrata al gestore con raccomandata A/R prot. DSA-2008-0009003 del 01/04/08;
- Vista La riunione svoltasi con il gestore in data 16/05/08 come da apposito verbale redatto in pari data;
- Vista la concessione di proroga per la presentazione delle integrazioni alla domanda di autorizzazione integrata ambientale rilasciata al gestore con prot. DSA-2008-0012893 del 16/05/08;
- Vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2008-0000626 del 29/05/08, che assegna nuovamente l'istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale della Centrale EDISON S.P.A sita in TARANTO al Gruppo Istruttore così costituito:
- Mauro Rotatori (referente)
 - Lorenzo Mancini
 - Giulio Martino;



**Commissione Istruttoria IPPC
Parere EDISON Taranto**

- Vista la nomina del Comitato di Coordinamento previsto dall'Accordo di Programma per "l'area industriale di Taranto e Statte" del 11/04/08 trasmessa per conoscenza al gestore con prot. DSA-2008-0014329 del 27/05/08;
- Vista la nota del 13/06/08 a firma del gestore, acquisita con prot. CIPPC-00-2008-0000735 del 23/06/08, relativa alla trasmissione delle integrazioni precedentemente richieste in formato digitale;
- Vista la nota del 18/07/08 a firma del gestore, acquisita con prot. CIPPC-00-2008-0000985 del 25/07/08, relativa alla trasmissione delle integrazioni precedentemente richieste in formato cartaceo e digitale;
- Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/224/2008 del 07/08/2008, registrato alla Ragioneria Generale dello Stato il 12/09/08 di rinnovo della composizione della Commissione Istruttoria IPPC;
- Vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2008-0001208 del 03/10/08, che assegna l'istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale della Centrale EDISON S.P.A sita in TARANTO al Gruppo Istruttore così costituito:
- Bonaventura La Macchia (referente)
 - Marcello Iocca
 - Vincenzo Rizzo
 - Alessandro Martelli
 - Rocco Simone
 - Umberto Realfonzo
 - Marco Mazzoni
 - Stefano Castiglione
 - Massimo Conigliaro (referente Nucleo di Coordinamento);
- Vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2008-0001443 del 13/11/08, che assegna nuovamente l'istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale della Centrale EDISON S.P.A sita in TARANTO al Gruppo Istruttore così costituito:
- Vincenzo Rizzo (referente)
 - Marcello Iocca
 - Alessandro Martelli
 - Rocco Simone
 - Umberto Realfonzo
 - Marco Mazzoni
 - Stefano Castiglione
 - Massimo Conigliaro (referente Nucleo di Coordinamento);
- preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo n. 59 del 2005, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
- Pierfrancesco Palmisano (Regione Puglia)
 - Domenico Lovascio (Provincia di Taranto)
 - Antonio Ruggeri (Provincia di Taranto)
 - Cosimo De Leonardis (Comune di Taranto)
 - Mauro De Molfetta (Comune di Statte);



Commissione Istruttoria IPPC Parere EDISON Taranto

- preso atto che ai lavori del GI della Commissione IPPC hanno preso parte, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA:
- Simona Catà;
 - Fabio Ferranti;
 - Domenico Zuccaro;
- preso atto che sono pervenute osservazioni da parte di AIL - Sezione di Taranto ed altri, Prot DSA 2009-0021534 del 06/08/2009;
- visti - i verbali delle riunioni del GI nominato per l'istruttoria di cui si tratta e precisamente:
- il verbale del 8 giugno 2007 di riunione del GI;
 - il verbale del 28 febbraio 2008 di riunione del GI;
 - il verbale del 29 gennaio 2009 di riunione del GI;
 - i verbali del 16 maggio 2008 e del 06 febbraio 2009 di riunione tra il GI ed il gestore e dello stesso GI in sessione riservata;
 - il verbale del 28 maggio 2009 di riunione del GI;
 - il verbale del 02 settembre 2009 di riunione del GI.

1.3 Documenti esaminati ed attività svolta

- Esaminata la domanda di autorizzazione integrata ambientale e la relativa documentazione tecnica allegata presentata in data 20 dicembre 2006, acquisita con prot. DSA-2007-0000094 del 04 gennaio 2007 (disponibile sul sito aia.minambiente.it del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) dalla società EDISON SpA, con sede legale in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano, relativa alla Centrale Termoelettrica di Taranto;
- esaminate le richieste di integrazioni effettuate con nota prot. DSA-2008-0009003 del 01 aprile 2008 da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- esaminata la lettera del Gestore prot n.25/08 del 30 aprile 2008 con la quale è stata chiesta proroga del termine di consegna delle integrazioni e la lettera di risposta, protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare numerazione DSA-2008-0012893 del 13 maggio 2008 con la quale si concede la proroga al 16 giugno 2008;
- esaminate le integrazioni trasmesse dal Gestore in data 13 giugno 2008 e 18 luglio 2008, acquisite al protocollo della Commissione IPPC con rispettiva numerazione CIPPC-00-2008-0000735 del 23/06/08 e CIPPC-00-2008-0000985 del 25/07/08;
- esaminata l'ulteriore documentazione presentata dal Gestore in data 06 febbraio 2009 in concomitanza della riunione del Gruppo Istruttore, acquisita agli atti della Commissione come allegato n°1 al verbale della medesima riunione con protocollo n. CIPPC-00-2009-0000277 del 06/02/2009, nonché la lettera del Gestore prot. 16/09 del 05/02/09 ed ulteriore nota rif.ASEE/Ge3 MDF 032 del 16/02/09;
- considerato che il G.I. ha utilizzato le linee guida generali e le linee guida adottate e



Commissione Istruttoria IPPC Parere EDISON Taranto

- pubblicate in G.U. e in mancanza di quelle specifiche di settore ha fatto riferimento ai Reference documents on Best Available Techniques, ai sensi dell'art. 7, comma quinto, del decreto legislativo 59/2005, come modificato dall'art. 2bis della legge 19 dicembre 2007, n. 243, secondo cui: "... in mancanza delle linee guida di cui all'art. 4, comma primo, l'autorità competente rilascia comunque l'AIA tenendo conto di quanto previsto nell'allegato IV ..."; il punto 12 di tale allegato richiama i suddetti documenti comunitari;
- considerato il documento italiano "LG MTD impianti di combustione - edizione agosto 2006" che tratta le MTD in modo più dettagliato per i combustibili di processo (gas siderurgici AFO, Coke, LDG, gas naturale ed olio combustibile);
- csaminate le linee guida generali e le linee guida di settore per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili e le linee guida sui sistemi di monitoraggio; e precisamente:
- Linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili - Linee Guida Generali, S.O. GU n.135 del 13 giugno 2005 (Decreto 31 gennaio 2005)
 - Elementi per l'emanazione delle linee guida per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili: Sistemi di monitoraggio - GU n.135 del 13 giugno 2005 (Decreto 31 gennaio 2005)
- esaminati i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 59 del 2005 rappresenta recepimento integrale, e precisamente:
- Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants (LCP); Luglio 2006
 - Reference Document on Energy Efficiency Techniques (ENE); Luglio 2007
 - Reference Document on General Principles of Monitoring; Luglio 2003
 - Reference Document on Industrial Cooling Systems; Dicembre 2001
 - Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector - February 2003
- esaminata la documentazione prodotta dall'ISPRA nell'ambito di uno specifico Accordo di Programma che garantisce il supporto alla Commissione Nazionale IPPC, e precisamente:
- Scheda Sintetica "040-Edison-Taranto-scl" del 01/06/07;
 - Scheda Sintetica "040-Edison-Taranto -sc2" del 04/03/08;
 - Relazione Istruttoria "040-Edison-Taranto -ri1" del 06/11/08;
 - Piano di Monitoraggio e Controllo "040-Edison-Taranto-pmc1" del 06/11/08;
 - Relazione Istruttoria "040-Edison-Taranto-ri2" 03/02/09;
- accertata la completezza tecnica della documentazione presentata dal Gestore ottenuta a seguito della richiesta di integrazione formulata dal gruppo istruttore e che tale richiesta ha determinato la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 13, del D.Lgs. 59/2008;
- considerato gli esiti degli incontri del Gruppo Istruttore con il Gestore svoltosi in data



Commissione Istruttoria IPPC Parere EDISON Taranto

16 maggio 2008 e 06 febbraio 2009 ;

acquisito il parere unanime favorevole del GI sui criteri di redazione e sui contenuti del presente documento, e del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato, nelle riunioni del GI del 14 gennaio, nonché il consenso del GI sul testo conclusivo tramite comunicazioni di posta elettronica.

Si emana il seguente parere istruttorio conclusivo.

2. ATTIVITA' AUTORIZZATA

Denominazione impianto	Sito produttivo Edison di Taranto
Indirizzo	Via per Statte, s.n. - 74100 Taranto (TA)
Sede Legale	EDISON S.p.A., Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano
Tipo impianto	Impianto esistente, prima autorizzazione
Codice e attività IPPC	Categoria 1.1 Allegato 1 Dlgs 59/05 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW Categoria 2 Allegato V Dlgs 59/05 - Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300MW Classificazione NACE: Produzione di energia elettrica Codice: 40.1 Produzione e distribuzione di calore 40.3 Classificazione NOSE-P: Codice: 101.01-Processi di combustione > 300MW Codice: 101.04 - Combustione in turbine a gas
Gestore	Numero di addetti: circa 133 Alberto Abbate, Viale Italia, 590 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Referente	Mauro Dozio, Viale Italia, 590 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI
Sistema di gestione ambientale	certificato ISO14001 (23/07/09) EMAS (3/10/07) OHSAS 18001(23/07/09)

2.1 Assetto produttivo attuale

Nel sito di Taranto sono in funzione due impianti per la produzione di energia elettrica e vapore, denominati CET 2, (avviato nel 1973) e CET 3 (in funzione dal 1996), alimentati da una miscela di gas siderurgici ILVA : AFO (gas da altoforno ricavato durante la produzione della ghisa), COKE (gas ricavato nei forni per coke metallurgico), LDG (prodotto nel processo di affinazione della ghisa) con l'aggiunta di combustibili commerciali, olio combustibile (solo CET2) e gas naturale.

I gas siderurgici, provenienti da reti dello stabilimento siderurgico, sono trasferiti direttamente in maniera continua alle caldaie attraverso gasdotti, mentre il gas metano viene prelevato direttamente dalla rete SNAM tramite proprio gasdotto fino alle caldaie. La miscela così composta è molto variabile nell'arco dell'anno in termini di portata, pressione, potere calorifico e composizione dei gas siderurgici e dipendente dalle attività



Commissione Istruttoria IPPC Parere EDISON Taranto

produttive di ILVA. Di seguito si riportano, in forma grafica e tabellare, per ogni gas la composizione media nei componenti principali e il corrispondente PCI, misurato nell'anno 2005.

Parametro	GAS AFO		GAS LDG	
	% media	± dev st	% media	± dev st
N ₂	47,85	1,21	64,35	4,36
CO	25,44	1,02	18,86	2,80
CO ₂	21,91	0,67	14,54	2,51
H ₂	4,05	0,42	1,47	0,80
O ₂	0,74	0,11	0,68	0,13
PCI (kcal/Nm ³)	871,87	30,56	1983,9	131,14

Gas COKE	% media	± dev st
H ₂	62,39	1,99
CH ₄	24,89	1,94
CO	5,65	0,59
N ₂	2,59	0,61
C ₂ H ₄	1,80	0,13
CO ₂	1,22	0,13
C ₆ H ₆	0,67	0,06
C ₂ H ₆	0,40	0,05
O ₂	0,19	0,08
C ₂ H ₂	0,11	0,03
C ₃ H ₈	0,04	0,01
NC ₄ H ₁₀	0,03	0,19
C ₂ H ₂	0,00	0,00
IC ₄ H ₁₀	0,00	0,00
PCI (kcal/Nm ³)	4481,1	111,5

L'olio combustibile, con percentuale di zolfo < 1% in peso (BTZ), utilizzato nell'impianti CET2, viene rifornito giornalmente tramite tubazione ILVA ed è stoccato in tre serbatoi a tetto fisso da 1000 m³, riscaldati da una serpentina attraversata da vapore e dotati di vasca di contenimento; quindi, viene trasferito in continuo dal serbatoio di stoccaggio Edison fino all'ingresso delle caldaie attraverso tre oleodotti (oltre ai serbatoi di stoccaggio olio combustibile, è presente una stazione di pompaggio completa di filtri a caldo e a freddo, pompe di carico e rilancio olio combustibile, riscaldatori e tubazioni).

La centrale CET 2, della potenza elettrica complessiva di circa 480 MW, di tipo termoelettrico tradizionale policombustibile, è composta da tre monoblocchi, pressoché uguali tra loro a meno delle caldaie del monoblocco 1 (di costruzione originale Babcock & Wilcox), mentre le caldaie dei monoblocchi 2 e 3 sono di costruzione Ansaldo), ognuno dei quali costituiti da una caldaia, una turbina a vapore a 24 stadi (vapore SH p=139 bar, t=536°C e vapore RH p=36 bar, t=536°C), un condensatore/scambiatore ad acqua di mare a ciclo aperto prelevata da un canale attraverso una stazione di pompaggio



Commissione Istruttoria IPPC Parere EDISON Taranto

(all'interno dello stabilimento ILVA), un alternatore raffreddato ad idrogeno in circuito chiuso e un alternatore da 187,5 MVA a 15 KV, un trasformatore elevatore 15/66 KV oltre a servizi ausiliari.

Nel periodo 1999-2001, sono stati sostituiti i bruciatori con quelli a bassa produzione di NO_x e possibilità di utilizzo di gas naturale in alternativa o integrazione dei gas siderurgici.

L'acqua demineralizzata per il reintegro delle caldaie della centrale CET 2 proviene direttamente dalla rete dello stabilimento siderurgico.

Per la condensazione del vapore e per il raffreddamento degli impianti ausiliari viene utilizzata acqua di mare, prelevata da una stazione di pompaggio posta all'interno dello stabilimento siderurgico. L'acqua in uscita dai condensatori/scambiatori viene inviata alle vasche di stramazzo (interne allo stabilimento siderurgico). L'energia elettrica prodotta dalla centrale CET 2 è ceduta su due anelli dello stabilimento ILVA a 66 KV: i monoblocchi 1 e 2 si trovano sul nuovo anello, il monoblocco 3 sul vecchio anello.

A richiesta, la centrale CET 2 fornisce vapore allo stabilimento siderurgico a 20 bar e alla temperatura di 350°C. Asserviti alla CET 2 vi sono due gruppi elettrogeni di potenza da 1811 e 1700 kW alimentati a gasolio (scheda A.5).

La centrale CET 3, della potenza elettrica complessiva di circa 564 MW, è di tipo a ciclo combinato in assetto cogenerativo; ubicata all'interno di un settore semicircolare delimitato dal pipe-rack dei gas siderurgici è costituita da un sistema di trattamento e miscelazione dei gas siderurgici, da impianti ausiliari (tra cui quello per il trattamento acque reflue) e da tre unità turbogas identiche, denominate "moduli di produzione", che producono energia elettrica e vapore utilizzando come combustibili i gas siderurgici, integrati con gas naturale sino al raggiungimento del valore di potere calorifico necessario alla marcia della turbina a gas.

L'energia meccanica ottenuta dalla turbina a gas, grazie all'espansione dei gas caldi provenienti dalla combustione del gas naturale e dei gas siderurgici, viene trasformata in energia elettrica dall'alternatore.

I gas caldi di scarico della turbina a gas vengono convogliati al generatore di vapore a recupero (GVR), dove viene sfruttata la loro energia termica per produrre il vapore che alimenta la turbina a vapore. Il vapore scaricato dalla turbina viene inviato a un condensatore raffreddato ad acqua di mare in ciclo aperto ed un sistema di raffreddamento con torri evaporative. La condensa così ottenuta, unitamente all'opportuna integrazione di acqua demineralizzata, viene alimentata al generatore di vapore a recupero, chiudendo così il circuito.

Ogni unità turbogas, che compone la centrale CET 3, è costituita da un sistema di compressione dei gas siderurgici, tre refrigeranti ad acqua di mare a ciclo chiuso¹ per il raffreddamento del compressore, un sistema di condensatori/scambiatori a ciclo aperto con torri evaporative, entrambe ad acqua di mare, un turbogas-alternatore-compressore gas siderurgici, un alternatore e un trasformatore elevatore, un generatore di vapore a recupero con postcombustione, una turbina a vapore con il relativo alternatore e trasformatore elevatore.

I gas siderurgici, che pervengono alla CET 3, passano attraverso un impianto di depurazione in grado di eliminare qualsiasi contaminante che potrebbe danneggiare le turbine, prima della loro immissione nella camera di combustione del turbogas.

¹ I gas siderurgici, subito dopo il trattamento di pulizia, vengono compressi tramite compressori centrifughi refrigerati interstadio per poter essere immessi in camera di combustione alla pressione di circa 20 bar



Commissione Istruttoria IPPC Parere EDISON Taranto

In particolare, sulla linea coke è predisposto un sistema di tre filtri decatramatori in parallelo provvisti di un separatore acqua-catrame e sulla linea LDG sono posti due elettrofiltri in parallelo. Successivamente, il gas coke e il gas LDG vengono miscelati al gas AFO e la miscela viene fatta passare attraverso tre elettrofiltri depolveratori ed inviata al sistema di compressione in tre stadi, che la porta alla pressione di circa 2,0 MPa, prima della miscelazione con il gas naturale. La miscela dei quattro gas viene quindi immessa nella camera di combustione della turbina a gas. I gas di scarico del turbogas confluiscono nel generatore di vapore a recupero, che produce vapore a tre livelli di pressione. Il vapore viene impiegato in diversi modi: alimenta la turbina a vapore, può essere iniettato per abbattere gli NO_x , nel caso di funzionamento esclusivamente a gas naturale, e viene fornito allo stabilimento siderurgico.

La potenza elettrica netta complessiva dell'impianto è di circa 520 MWe con una contemporanea produzione di vapore di processo per lo stabilimento pari a 140 t/h alla pressione di 20 bar (la potenza elettrica nominale complessiva è relativa alla contemporanea produzione di 47 t/h di vapore per usi tecnologici per gruppo).

Inoltre l'impianto CET 3 è costituito da:

- sottostazione per l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta;
- edificio pompe di alimento alta e bassa pressione caldaia e sistema di controllo turbina a gas;
- soffianti per i gas siderurgici della postcombustione caldaia adiacenti alla caldaia;
- forcia calda, posta a fianco del sistema di refrigerazione interfase;
- sistema di filtrazione e miscelazione dei gas siderurgici, composto dai tre elettrofiltri finali per la miscela di gas siderurgici e dai sistemi di filtrazione comuni ai tre moduli di produzione;
- filtri decatramatori per gas coke;
- soffianti per gas coke;
- elettrofiltri separatori per gas LDG;
- torri evaporative ad acqua di mare, per il raffreddamento dei refrigeranti interfase dei compressori centrifughi e dell'olio di lubrificazione, con i relativi gruppi di pompaggio;
- impianto di trattamento delle acque reflue, impianto a letti misti (uno per ciascun modulo);
- impianto antincendio con motopompa da 571kW, gruppo elettrogeno diesel da 2510 kW (scheda A.5) e sala controllo.

L'acqua demineralizzata di reintegro del generatore di vapore a recupero proviene dalla rete dello stabilimento siderurgico; per la condensazione del vapore e per il raffreddamento degli impianti ausiliari, viene utilizzata acqua di mare, fornita dallo stabilimento siderurgico, proveniente dal Mar Piccolo di Taranto. L'acqua di mare in uscita dai condensatori/scambiatori viene utilizzata dallo stabilimento ILVA per successivi usi di processo.



Commissione Istruttoria IPPC Parere EDISON Taranto

Produzione di energia alla capacità produttiva (scheda B.3.2)

Fase	Combustibile	Energia Termica		Energia elettrica		
		Potenza ² termica di combustione [MWt]	Energia prodotta e ceduta a terzi [MWh]	Potenza elettrica nominale [MWe]	Energia prodotta [MWh]	Quota ceduta a terzi [MWh]
CET 3	Gas AFO, COG, LDG e naturale	1.324,6	903.488	188 x 3 ⁽³⁾	4.465.800	4.354.155
CET 2	Gas AFO, COG, LDG, Gas naturale, Olio Combustibile	1.282	0	160 x 3	3.693.600	3.453.516
Totale		2.606,6	903.488	1.044	8.159.400	7.807.671

Inoltre la centrale è dotata di :

- 3 camini fumi di combustione dei turbogas che fuoriescono dal recupero calore, con 3 camini di by-pass e 3 torce per gli impianti CET3, 3 camini delle caldaie dei monoblocchi CET2, 1 camino della caldaia di pre-riscaldamento del gas metano CET3, 1 camino delle motopompe antincendio ed 3 camini dei gruppi elettrogeni d'emergenza;
- sistema antincendio costituito da motori diesel, rete idrica, chiusa ad anello, sistemi di spegnimento automatici fissi, estintori portatili;
- sistema di monitoraggio delle emissioni in atmosfera (in continuo), della qualità dell'aria, scarichi idrici.

2.2 Quadro autorizzativo attuale

Estremi atto	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Norme di Riferimento	Oggetto
Autorizzazione esercizio	MICA	06/09/1991	-	D.P.R. n. 203 24/05/1988	Autorizzazione esercizio CET 2 e CET 3
Concessione edilizia Pratica n. 7	Comune di Taranto	26/01/1972			Licenza edilizia CET 2
Nulla osta per esecuzione lavori edilizi Cont.n.9	Comune di Taranto	04/12/1993			Licenza edilizia CET 3
Registrazione EMAS n.1-000193 del 04/03/2004	Ministero Ambiente Comitato Ecolabel - Ecoaudit-Sezione Emás Italia	03/10/2007	24/07/2009	Regolamento CE 761/2001	Certificazione EMAS
Environmental Management System Certificate n. IT - 9907	CISO/Certiquality srl	18/07/2006		UNI EN ISO 14001:2004	Certificazione ISO

² Per potenza termica di combustione si intende la potenza termica al focolare

³ La potenza nominale dichiarata è relativa alla contemporanea produzione di 47 t/h di vapore per usi tecnologici. In caso contrario la potenza elettrica nominale corrisponde a 199 MW.



Commissione Istruttoria IPPC
Parere EDISON Taranto

Estremi atto	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Norme di Riferimento	Oggetto
OHSAS 18001 Certificate n. 5742	CISQ/Certiquality srl	18/07/2006		OHSAS 18001	Certificazione OHSAS
Certificato di prevenzione incendi n.21296	Comando Prov.le dei Vigili del fuoco di Taranto	18/06/2007	04/11/2010	D.M. 10/03/1998	CPI CET 2
Certificato di prevenzione incendi n.36433	Comando Pro.le dei Vigili del fuoco di Taranto	18/06/2007	09/01/2010	D.M. 10/03/1998	CPI CET 3
Certificato di prevenzione incendi n.32022 per deposito materiale ferroso	Comando Provinciale dei Vigili	08/09/2005	09/08/2012	D.M. 10/03/1998	CPI Magazzino
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Codice 089/DIR/1999/00009	Regione Puglia Assessorato Ambiente Settore Ecologia	27/01/1999		D.P.R. 24/05/1988 n. 203	Modifiche impiantistiche della centrale a cogenerazione CET 3
Voltura Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Codice 089/DIR/2006/00288	Regione Puglia Assessorato Ambiente Settore Ecologia	13/06/2006		D.P.R. 24/05/1988 n. 203	Modifiche impiantistiche della centrale a cogenerazione CET 3
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	Ministero Industria Commercio e Artigianato di Roma	07/08/1997		D.P.R.24/05/88 n.203; D.M.12/07/90 L.9/01/91 n.9	Termini per il risanamento ambientale di CET 2
Autorizzazione allo scarico delle acque industriali n.146	Provincia di Taranto Settore Tecnico Territorio - Ambiente	31/07/2003	31/07/2007	D. Lgs. 152/99 L.R. n. 31/95 L.R. n. 17/00	Autorizzazione allo scarico delle acque industriali
Voltura titolarità autorizzazione in favore di Edison del decreto 06/09/91	Ministero delle Attività Produttive 14/01/2005	14/01/2005			Titolarità autorizzazione CET2 e CET3
Voltura titolarità Autorizzazione allo scarico in favore di Edison determina n°4 del 26/01/06	Provincia di Taranto Settore Ecologia - Ambiente Arcc Protette Vigilanza Ambientale	26/01/2005			Titolarità autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, civili e meteoriche di CET 2 e CET 3
Voltura titolarità Autorizzazione allo scarico delle acque industriali n.4	Provincia di Taranto Settore Tecnico Territorio - Ambiente	26/01/2006			Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, civili e meteoriche di CET 2 e CET 3



ISPRA (già APAT)
*Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale*

Inquinante	Metodo	Principio del metodo
Zinco	EPA Method 289.1; Metodo APAT-IRSA 3320	Mineralizzazione con metodo US EPA 200.2 e determinazione con assorbimento atomico con atomizzazione su fiamma aria-acetilene.
Ammoniaca	US EPA Method 350.2, S.M. 4500 - NH ₃ , Metodo APAT-IRSA 4030 C	Distillazione per separare l'ammoniaca dalle specie interferenti ed analisi con metodi colorimetrico (reattivo di Nessler) o per titolazione con acido solforico; in funzione della concentrazione di ammoniaca.
Fosforo totale	EPA Method 365.3; Metodo APAT-IRSA 4110 A2	Trasformazione di tutti i composti del fosforo, a ortofosfati mediante mineralizzazione acida con persolfato di potassio. Gli ioni ortofosfato vengono quindi fatti reagire con il molibdato d'ammonio ed il potassio antimonil tartrato, in ambiente acido, in modo da formare un eteropoliacido che viene ridotto con acido ascorbico a blu di molibdeno, la cui assorbanza viene misurata alla lunghezza di d'onda di 882 nm.
pH	US EPA Method 150.1, S.M. 4500-H B; Metodo APAT-IRSA 2060	Misura potenziometrica con elettrodo combinato, sonda per compensazione automatica della temperatura e taratura con soluzioni tampone a pH 4 e 7. A scadenza di ogni mese la sonda di temperatura deve essere tarata con il metodo US EPA 170.1 o S.M. 2550B.
Temperatura	US EPA Method 170.1; S.M. 2550 B; Metodo APAT-IRSA 2100	Limite di rilevabilità di 0,1 °C taratura SIT
Nitrati	APAT-IRSA 4020 ; US EPA Method 300.0, parte A	Il metodo si basa sulla determinazione in cromatografia ionica dei nitrati ed altri anioni.
Nitriti	ISO 13395 (2000)	Il metodo si basa sulla determinazione fotometrica dopo l'NO ₂ ⁻ è diazotato con sulfonilammide.
Coliformi totali	APAT-IRSA 7010 parte B	Questo metodo permette di contare il numero delle colonie cresciute su una membrana posta su terreno colturale agarizzato.
Saggio di tossicità acuta su pesci	Metodo APAT-IRSA-CNR 8010	Determinazione della tossicità acuta espressa dalla LC ₅₀ , che è la diluizione alla quale il 50% degli animali considerati muore in un tempo prestabilito (24-48 ore o più).

I sistemi di misurazione in continuo alle emissioni devono essere sottoposti con regolarità a manutenzione, verifiche, test di funzionalità, e taratura secondo le specifiche del costruttore, e comunque, la frequenza di calibrazione non deve essere inferiore al quadrimestre.



ISPRA (già APAT)
*Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale*

Misure continue delle acque di scarico

Nella seguente tabella sono riportate le metodiche per le misure in continuo, che sono considerate nella valutazione di conformità dell'impianto. Si consiglia, altresì, di seguire la norma ASTM D3864-06 "Standard guide for continual on-line monitoring system water analysis" per la selezione della strumentazione di analisi e campionamento automatico e per il corretto posizionamento sul canale di scarico.

Nel caso non venga seguita la norma indicata si richiede di spiegare la procedura di installazione/selezione della strumentazione.

La taratura degli strumenti continui deve essere fatta rispettando le specifiche del costruttore, comunque, la frequenza non deve essere inferiore a quadrimestrale.

Parametro	Metodo
Flusso	ASTM D 5389-93 (2002) – Standard test method for open-channel flow measurement by acoustic velocity meter system, ISO 6416 – Liquid flow measurement in open channel measurement of discharge by the ultrasonic (acoustic) method.
Temperatura e pH	Devono essere rispettate le caratteristiche indicate in tabella relativa alle caratteristiche della strumentazione per misure in continuo

Misure di laboratorio

Il laboratorio organizzerà una serie di controlli sulle procedure di campionamento, verificando, in particolare, che le apparecchiature di campionamento siano sottoposte a manutenzione con la frequenza indicata dal costruttore e che le procedure di conservazione del campione siano quelle indicate dal metodo di analisi o che siano state codificate dal laboratorio in procedure operative scritte.

Dovrà altresì essere compilato un registro informatizzato di campo con indicati: la data e l'ora del prelievo, il trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in cui il campione è conservato, le analisi richieste, il codice del campione, i dati di campo (pH, flusso, temperatura ecc) e il nominativo dal tecnico che ha effettuato il campionamento.

All'atto del trasferimento in laboratorio il campione sarà preso in carico dal tecnico di analisi che registrerà il codice del campione e la data e l'ora di arrivo sul registro del laboratorio. Il tecnico indicherà il proprio nominativo sul registro di laboratorio. Tutti i documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal gestore per un periodo non inferiore a due anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sui campioni.

6. Monitoraggio dei livelli sonori

Coerentemente ai principi di prevenzione degli impatti ambientali e di miglioramento continuo, è necessario procedere a nuovo monitoraggio acustico quando il Comune di Taranto adotterà in piano di zonizzazione acustica, allo scopo di verificare il rispetto del piano di zonizzazione, identificando gli eventuali ulteriori interventi di risanamento tecnicamente fattibili.

Occorre effettuare comunque un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti dell'ambiente esterno, almeno ogni 2 anni, per verificare il rispetto dei limiti normativi e, in caso di superamento dei limiti di legge, intervenire con opportune opere di mitigazione sulle fonti, sulle vie di propagazione e sui ricettori.



ISPRA (già APAT)
*Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale*

7. Rifiuti

Il gestore dovrà effettuare le opportune analisi sui rifiuti prodotti al fine di una corretta caratterizzazione chimico-fisica e corretta classificazione in riferimento al catalogo CER. Si precisa che tale prescrizione è di carattere generale e non contrasta con l'applicazione al caso particolare di rifiuti specifici quali batterie, rottami, imballaggi in materiale non potenzialmente contaminato, per i quali esiste specifico codice di caratterizzazione. Il gestore deve altresì gestire correttamente tutti i flussi di rifiuti generati a livello tecnico e amministrativo attraverso il registro di carico/scarico, FIR formulario di identificazione e rientro della 4 copia firmata dal destinatario per accettazione.

Il Gestore dovrà garantire la corretta applicazione del deposito temporaneo dei rifiuti, in conformità alle norme tecniche di gestione, progettazione e realizzazione; per tale attività il Gestore deve indicare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo). Il gestore dovrà verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, ogni mese, lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi. Dovranno altresì essere controllate le etichettature.

Il gestore compilerà a consuntivo la seguente tabella connessa all'attività di report annuale come indicato al § 10.

Monitoraggio depositi preliminari e temporanei dei rifiuti

Codice CER	Area di Stoccaggio (coordinate per la georeferenziazione qualora non fornite)	Data del controllo	Stato dei depositi	Quantità presente nel deposito (in m ³)	Quantità presente nel deposito (t)	Modalità di registrazione:
						Registrazione su file.
Totale						

Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali devono essere adempiute.

I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a laboratori certificati.

Si fa altresì presente l'obbligo di tenere presso l'impianto l'apposito registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti ai sensi dell'art.190 del DLgs.152/06. Gli stessi dovranno essere tenuti a disposizione delle amministrazioni interessate per eventuali controlli.

Apparecchiature contenenti oli isolanti PCB e sostanze lesive della fascia di ozono

Il gestore in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs.209/99 e s.m.i e dal P.I., occorre che il gestore attesti l'assenza di PCB producendo i certificati di analisi o campagne di misura effettuate nell'ultimo biennio.

Relativamente alle sostanze lesive della fascia di ozono, il gestore dovrà attestare il rispetto del DPR.147/06.



ISPRA (già APAT)

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

8. Attività di QA/QC

L'affidabilità e la correttezza dei programmi di campionamento ed analisi rappresentano direttamente la bontà del programma di QA/QC che è implementato. Per consentire la difendibilità del dato, tutti i metodi di prova impiegati sono stati concordati con l'Autorità di Controllo, la strumentazione utilizzata è quella indicata dalle metodiche, le procedure di manutenzione sono quelle specificate dal costruttore della strumentazione, gli standard utilizzati per le tarature sono riferibili a standard primari ed è stata predisposta una catena di custodia dei campioni.

Si ritengono valide analisi fornite da laboratori accreditati secondo la norma ISO 17025.

Tutte le attività di laboratorio, siano esse interne ovvero affidate a terzi, devono essere preferibilmente svolte in strutture accreditate per le specifiche operazioni di interesse. All'atto del primo rilascio di AIA è fatto obbligo al Gestore che decide di utilizzare servizi di laboratorio esterni di ricorrere a laboratori dotati di sistema di Gestione della Qualità certificato secondo lo schema ISO 9001:2008. Qualora il Gestore utilizzi strutture interne è concesso un anno di tempo, dalla data di rilascio dell'AIA, per l'adozione di un sistema di Gestione della Qualità certificato secondo lo schema ISO 9001:2008.

Sistema di monitoraggio in continuo (SME)

Il Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni ai camini deve essere conforme alla Norma UNI EN 14181:2005 - Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici.

In accordo al predetto standard, le procedure di assicurazione di qualità delle misure includono le fasi seguenti:

- Calibrazione e validazione delle misure (QAL2)
- Test di verifica annuale (AST)
- Verifica ordinaria dell'assicurazione di qualità (QAL3).

Le validazioni delle misure debbono essere realizzate almeno ad ogni rinnovo della licenza da un organismo accreditato dall'autorità di controllo (o dalla stessa autorità). Il test di sorveglianza annuale sarà realizzato da un laboratorio accreditato sotto la supervisione di un rappresentante dell'autorità di controllo. La verifica durante il normale funzionamento dell'impianto sarà realizzata sotto la responsabilità del gestore. Tutta la strumentazione sarà mantenuta in accordo alle prescrizioni del costruttore e sarà tenuto un registro elettronico delle manutenzioni eseguite sugli strumenti, sul sistema di acquisizione dati e sulle linee di campionamento.

Le misure di temperatura e pressione, non essendo possibile reperire norme specifiche applicabili, debbono essere realizzate con la strumentazione che risponda alle caratteristiche di qualità specificate nella tabella seguente.

Tabella relativa alle caratteristiche della strumentazione per misure in continuo di temperatura e pressione

Caratteristica	Pressione	Temperatura
Linearità	< ± 2%	< ± 2%
Sensibilità a interferenze	< ± 4%	< ± 4%
Shift dello zero dovuto a cambio di 1 °C ($\Delta T = 10$ °C)	< 3%	< 3%
Shift dello span dovuto a cambio di 1 °C ($\Delta T = 10$ °C)	< 3%	< 3%
Tempo di risposta (secondi)	< 10 s	< 10 s
Limite di rilevabilità	< 2%	< 2%



ISPRA (già APAT)
*Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale*

Disponibilità dei dati	>95 %
Deriva dello zero (per settimana)	< 2 %
Deriva dello span (per settimana)	< 4 %

Ad ogni verifica annuale del sistema di misura in continuo dovrà essere eseguita una prova di verifica delle letture degli strumenti di misura di temperatura e pressione per confronto con strumenti di riferimento e/o calibrati contro strumenti di riferimento. La prova sarà considerata superata se la differenza delle letture è inferiore a $\pm 2\%$ del riferimento. Nel caso di non superamento della prova di verifica gli strumenti dovranno essere tarati in laboratorio.

Per consentire l'accurata determinazione dei parametri da misurare anche durante gli eventi di avvio/spegnimento, la strumentazione per la misura continua delle emissioni ai camini deve essere a doppia scala di misura con fondo scala rispettivamente pari a :

- 150% del limite in condizioni di funzionamento normale e
- 100% del valore massimo previsto dalla curva dei valori della concentrazione, nei periodi di transitorio, fornita del produttore dell'impianto;

o devono essere duplicati gli strumenti, con gli stessi campi di misura sopraindicati.

Campionamenti manuali ed analisi in laboratorio di campioni gassosi

Il laboratorio effettuerà la manutenzione periodica della strumentazione e procederà alla stesura di rapporti di manutenzione e pulizia strumenti che verranno raccolti in apposite cartelle per ognuno degli strumenti.

Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nel laboratorio per un periodo non inferiore a due anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sul campione.

Il laboratorio organizzerà una serie di controlli sulle procedure di campionamento, verificando che le apparecchiature siano mantenute con la frequenza indicata dal costruttore e che le procedure di conservazione del campione siano quelle indicate dal metodo di analisi o che siano state codificate dal laboratorio in procedure operative scritte.

Dovrà altresì essere compilato un registro di campo con indicati: la data e l'ora del prelievo, il trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in cui il campione è conservato, le analisi richieste, il codice del campione, i dati di campo (pressione, flusso, temperatura ecc) e la firma dal tecnico che ha effettuato il campionamento.

All'atto del trasferimento in laboratorio il campione sarà preso in carico dal tecnico di analisi che registrerà il codice del campione e la data e l'ora di arrivo sul registro del laboratorio. Il tecnico indicherà il proprio nominativo sul registro di laboratorio.

Analisi delle acque in laboratorio

Il laboratorio effettuerà secondo le tabelle seguenti i controlli di qualità interni in relazione alle sostanze determinate.

ANALITI INORGANICI	
Misura di controllo	Frequenza
Bianco per il metodo	Uno per tipo di analisi ; almeno una volta al mese
Duplicati	Uno ogni tre campioni
Aggiunta su matrice	Uno ogni sette campioni



ISPRA (già APAT)
*Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale*

METALLI	
Misura di controllo	Frequenza
Bianco per la digestione	Uno per tipo di analisi; almeno una volta al mese
Bianco per il metodo	Uno ogni quindici campioni; almeno una volta al mese
Duplicati	Uno ogni tre campioni
Aggiunta su matrice	Uno ogni sette campioni

ANALITI ORGANICI	
Misura di controllo	Frequenza
Bianco di trasporto	Uno per tipo di analisi; almeno una volta al mese
Bianco per il metodo	Uno per tipo di analisi; almeno una volta al mese
Duplicati	Uno ogni tre campioni
Aggiunta su matrice	Uno ogni sei campioni
Controllo con standard	Uno per tipo di analisi

Il laboratorio effettuerà la manutenzione periodica della strumentazione e procederà alla stesura di rapporti di manutenzione e pulizia strumenti che verranno raccolti in apposite cartelle per ognuno degli strumenti.

Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nel laboratorio per un periodo non inferiore a due anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sul campione.

Campionamenti delle acque

Il laboratorio organizzerà una serie di controlli sulle procedure di campionamento, verificando che le apparecchiature siano sottoposte a manutenzione con la frequenza indicata dal costruttore e che le procedure di conservazione del campione siano quelle indicate dal metodo di analisi o che siano state codificate dal laboratorio in procedure operative scritte.

Dovrà altresì essere compilato un registro di campo con indicati: la data e l'ora del prelievo, il trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in cui il campione è conservato, le analisi richieste, il codice del campione, i dati di campo (pH, flusso, temperatura ecc) e la firma dal tecnico che ha effettuato il campionamento.

All'atto del trasferimento in laboratorio il campione sarà preso in carico dal tecnico di analisi che registrerà il codice del campione e la data e l'ora di arrivo sul registro del laboratorio. Il tecnico firmerà il registro di laboratorio.

Analisi dei combustibili liquidi

Il laboratorio attuerà i controlli di qualità interni, in relazione alle caratterizzazione del combustibile liquido.

Il laboratorio effettuerà la manutenzione periodica della strumentazione e procederà alla stesura di rapporti di manutenzione e pulizia strumenti che verranno raccolti in apposite cartelle per ognuno degli strumenti.

Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nel laboratorio per un periodo non inferiore a due anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sul campione.



ISPRA (già APAT)

*Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale*

Campionamenti dei combustibili liquidi

Dovrà essere compilato un registro di campo con indicati: la data e l'ora del prelievo, il tipo di contenitore in cui il campione è conservato, le analisi richieste, il codice del campione, i dati di campo (eventuali anomalie al prelievo, ecc) e la firma del tecnico che ha effettuato il campionamento.

Il campionamento sarà effettuato con il prelievo di almeno tre aliquote di combustibile liquido in tempi diversi dalle condotte delle linee di adduzione agli utilizzatori. Il numero minimo di aliquote per campione dovrà essere almeno di tre per linea. Le tre aliquote saranno riunite in un unico contenitore etichettato riportante la data, la linea a cui si riferisce e la firma del tecnico addetto al campionamento. L'operazione sarà registrata sul registro di laboratorio indicando la data e il nome del tecnico che ha effettuato l'azione.

Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nel laboratorio per un periodo non inferiore a due anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sul campione.

Strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica di conformità

La strumentazione di processo utilizzata ad altri fini dovrà essere conforme alle prescrizioni riportate nel presente piano di monitoraggio e controllo e sarà sottoposta a verifica da parte dell'autorità di controllo secondo le stesse procedure adottate nel presente piano. Il gestore dovrà conservare un rapporto informatizzato di tutte le operazioni di taratura, verifica della calibrazione ed eventuali manutenzioni eseguite sugli strumenti. Il rapporto dovrà contenere la data e l'ora dell'intervento (inizio e fine del lavoro), il codice dello strumento, la spiegazione dell'intervento, la descrizione succinta dell'azione eseguita e la firma del tecnico che ha effettuato il lavoro.

Si considerano validi altri sistemi alternativi con adeguati garanzie di protezione e memorizzazione equivalenti ad una firma.

Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nell'impianto per un periodo non inferiore a due anni, per assicurarne la traccia.

Infine, qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilità del dato allo specifico strumento indicato nel presente piano di monitoraggio dovrà essere data comunicazione preventiva all'autorità di controllo. La notifica dovrà essere corredata di una relazione che spieghi le ragioni della variazione del processo/tecnologica, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative. Dovrà essere prodotta, anche, la copia del nuovo P&ID con l'indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee.

9. Comunicazione dei risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo

Definizioni

Premessa

Lo scopo del presente paragrafo è quello di stabilire degli indicatori comuni per consentire all'Autorità di Controllo confronti tra tipologie di impianti omogenei, fermo restando la normativa vigente in merito ai criteri di validazione dei dati come previsto dall'allegato VI alla parte quinta del DLgs.152/06 (Criteri per la Valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione) con i quali l'Ente di Controllo procederà alle verifiche di conformità.



ISPRA (già APAT)
*Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale*

Limite di quantificazione è la concentrazione che dà un segnale pari al segnale medio di n ($n \geq 7$) misure replicate dei bianchi, tale da essere rilevati (bianco fortificato con concentrazione tra 3 e 5 volte il limite di rivelabilità stimato) più dieci volte la deviazione standard di tali misure.

Trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione, i dati di monitoraggio che saranno sotto il LdQ verranno, ai fini del presente rapporto, sostituiti da un valore pari alla metà del LdQ per il calcolo dei valori medi, nel caso di misure puntuali (condizione conservativa). Saranno, invece, poste uguali a zero nel caso di medie per misure continue.

Media oraria è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno il 75% delle letture continue

Media giornaliera è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 18 valori medi orari nel caso di misure continue o come valore medio su tre repliche nel caso di misure non continue

Media mensile è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 27 valori medi giornalieri o puntuali (nel caso di misure discontinue).

Nel caso di misure settimanali agli scarichi è la media aritmetica di almeno quattro campionamenti effettuati nelle quattro settimane distinte del mese.

Media annuale, è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 12 valori medi mensili o di 2 misure semestrali (nel caso di misure non continue)

Flusso medio giornaliero, è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 18 valori medi orari nel caso di misure continue o come valore medio di tre misure istantanee fatte in un giorno ad intervalli di otto ore.

La stima di flusso degli scarichi intermittenti consiste nella media di un minimo di tre misure fatte nel giorno di scarico.

Flusso medio mensile, è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 27 valori medi giornalieri. Nel caso di scarichi intermittenti il flusso medio mensile corrisponderà alla somma dei singoli flussi giornalieri, controllati nel mese, diviso per i giorni di scarico.

Flusso medio annuale, è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 12 valori medi mensili

Megawattora generato mese. L'ammontare totale di energia elettrica prodotta nel mese dall'unità di generazione e misurata al terminale dell'unità stessa in megawattora (MWh).

Rendimento elettrico medio effettivo. È il rapporto tra l'energia elettrica media (netta) immessa in rete mensilmente sull'energia prodotta dalla combustione dei combustibili adoperati bruciati nello stesso mese di riferimento. L'energia generata è data dal prodotto della quantità di combustibili utilizzati nel mese moltiplicata per il suo potere calorifico inferiore medio. I dati di potere calorifico possono essere ottenuti dall'analisi della composizione del combustibile, quindi attraverso calcolo, o per misura diretta strumentale del potere calorifico inferiore.

Numero di cifre significative, il numero di cifre significative da riportare è pari al numero di cifre significative della misura con minore precisione. Gli arrotondamenti dovranno essere fatti secondo il seguente schema:

Se il numero finale è 6,7,8 e 9 l'arrotondamento è fatto alla cifra significativa superiore (es. 1,06 arrotondato ad 1,1)

Se il numero finale è 1,2,3, e 4 l'arrotondamento è fatto alla cifra significativa inferiore (es. 1,04 arrotondato ad 1,0)

Se il numero finale è esattamente 5 l'arrotondamento è fatto alla cifra pari (lo zero è considerato pari) più prossima (es. 1,05 arrotondato ad 1,0)

Qualora nell'ottenere i dati si riscontrino condizioni tali da non verificare le definizioni sopraccitate sarà cura del redattore del rapporto specificare i termini entro cui i numeri rilevati risultano rappresentativi. La precisazione della definizione di media costituisce la componente obbligatoria



ISPRA (già APAT)
*Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale*

dell'informazione, cioè la precisazione su quanti dati è stata calcolata la media è un fattore fondamentale del rapporto.

Formule di calcolo

Nel caso delle emissioni ai camini le tonnellate anno sono calcolate dai valori misurati di inquinanti e dai valori, anch'essi misurati, di flusso ai camini. In alternativa si può far riferimento al calcolo stechiometrico considerando la tipologia e quantità di combustibile, l'ossigeno misurato, fornendo il risultato della portata riferita alle condizioni normali e tenore d'ossigeno di riferimento, specificando l'algoritmo di calcolo adottato.

La formula per il calcolo delle tonnellate anno emesse in aria è la seguente

$$T_{\text{anno}} = \sum H (C_{\text{misurato}} \times F_{\text{misurato}}) H \times 10^{-9}$$

T_{anno} = Tonnellate anno;

C_{misurato} = Media mensile delle concentrazioni misurate in mg/Nm^3 ;

F_{misurato} = Media mensile dei flussi in Nm^3/mese ;

$H = n^\circ$ di mesi di funzionamento nell'anno.

Le emissioni annuali nei corpi idrici sono valutate con l'utilizzo della formula seguente:

$$K_{\text{anno}} = (C_{\text{misurato}} \times F_{\text{misurato}}) \times 10^{-6}$$

K_{mese} = chilogrammi emessi anno

C_{misurato} = Media annuale delle concentrazioni misurate in mg/litro .

F_{misurato} = volume annuale scaricato in litri/anno

Qualora si riscontrino difficoltà nell'applicazione rigorosa delle formule sarà cura del redattore del rapporto precisare la modifica apportata, la spiegazione del perché è stata fatta la variazione e la valutazione della rappresentatività del valore ottenuto.

Validazione dei dati

La validazione dei dati per la verifica del rispetto dei limiti di emissione deve essere fatta secondo quanto prescritto in Autorizzazione.

In caso di valori anomali deve essere effettuata una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard. Tali dati dovranno essere inseriti nel rapporto periodico all'AC.

Indisponibilità dei dati di monitoraggio

In caso di indisponibilità dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la realizzazione del report annuale, dovuta a fattori al momento non prevedibili, il gestore deve dare comunicazione preventiva ad ISPRA (già APAT) della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla carenza dei dati e le azioni intraprese per l'eliminazione dei problemi riscontrati.

Eventuali non conformità

In caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabilite nell'autorizzazione ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche deve essere predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard.



ISPRA (già APAT) Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un' informativa dettagliata all' Autorità Competente con le informazioni suddette e la durata prevedibile della non conformità.

Alla conclusione dell' evento il gestore dovrà dare comunicazione del superamento della criticità e fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all' evento medesimo. Tutti i dati dovranno essere inseriti nel rapporto periodico trasmesso all' Autorità Competente.

Altri obblighi di comunicazione

In caso di eventi incidentali di particolare rilievo e impatto sull' ambiente, e comunque per eventi che determinano potenzialmente il rilascio di sostanze pericolose nell' ambiente, il Gestore ha l' obbligo di comunicazione immediata scritta (per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) all' Autorità Competente, all' Ente di Controllo ed alle Autorità Sanitarie Locali. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l' obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per arrestare gli eventi di rilascio in atmosfera, e per ripristinare il contenimento delle sostanze inquinanti. Il Gestore inoltre deve accertare le cause dell' evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell' ambiente e la loro destinazione.

In merito alla trasmissione dei dati di monitoraggio (aria e acqua), il gestore dovrà concordare con ARPA Puglia le relative modalità e frequenze.

Obbligo di comunicazione annuale

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione, all' Autorità Competente (oggi il Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Salvaguardia Ambientale), all' Ente di controllo (oggi ISPRA già APAT), alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all' ARPA ed all' Azienda USL territorialmente competente, di un rapporto annuale che descrive l' esercizio dell' impianto nell' anno precedente.

Come previsto nel parere istruttorio costituente parte integrante dell' AIA, dovrà essere prodotto uno studio di fattibilità in merito alla realizzazione di un sistema di misura in continuo della portata dei gas siderurgici afferenti agli impianti di CET2.

I contenuti minimi del rapporto sono i seguenti.

Nome dell' impianto, cioè il nome dell' impianto per cui si trasmette il rapporto.

- Nome del gestore e della società che controlla l' impianto.
- N° di ore di effettivo funzionamento dei gruppi.
- Quantitativo di OCD residuo, specificando il consumo annuale.
- N° di avvii e spegnimenti anno differenziando per tipologia (caldo/freddo).
- Durata (numero di ore) dei transitori per tipologia (caldo/freddo).
- Rendimento elettrico medio effettivo su base temporale mensile, per ogni gruppo.
- Energia generata (elettrica e termica) in MW_e, su base temporale mensile, per ogni gruppo.



ISPRA (già APAT)

*Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale*

Dichiarazione di conformità all'autorizzazione integrata ambientale.

- Il Gestore deve formalmente dichiarare che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento del rapporto, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale.
- Il Gestore deve riportare il riassunto delle eventuali non conformità rilevate e trasmesse all'Autorità Competente e all'Ente di controllo, secondo le modalità stabilite nel seguito, assieme all'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascuna non conformità.
- Il Gestore deve riportare il riassunto degli eventi incidentali di cui si è data comunicazione all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo, secondo le modalità stabilite nel seguito, e corredato dell'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento.

Emissioni per l'intero impianto (ognuno dei camini): ARIA

- Tonnellate emesse per anno SO₂, NO_x, CO, polveri e tutte le altre sostanze regolamentate nell'autorizzazione in termini di emissioni in aria
- Concentrazione media mensile di polveri, NO_x, SO₂ e CO
- Emissione specifica annuale per MWh di energia generata di SO₂, NO_x, CO, polveri (in kg/MWhg)
- Emissione specifica annuale per t di olio combustibile bruciato negli impianti di CET2 di SO₂, NO_x, CO e polveri (in kg/t)
- Emissione specifica annuale per 1000 Sm³ di metano bruciato di NO_x, CO (in kg/1000 Sm³) (per l'esercizio futuro)
- Emissione specifica annuale per 1000 Sm³ di gas siderurgici bruciati di NO_x, CO (in kg/1000 Sm³) (per l'esercizio futuro)
- N° di avvii e spegnimenti anno differenziando per tipologia (caldo/freddo).
- Emissioni in tonnellate per tutti gli eventi di avvio/spegnimento di NO_x e CO, SO₂ e polveri.

Immissioni dovute all'impianto: ARIA

- sintesi dei dati di qualità dell'aria misurati dalla rete di monitoraggio installata in prossimità dello stabilimento.

Emissioni per l'intero impianto: ACQUA

- Chilogrammi emessi per anno di tutti gli inquinanti regolamentati in acqua.
- Concentrazioni medie mensili di tutti gli inquinanti regolamentati in acqua.
- Emissione specifica annuale, per m³ di refluo trattato, di tutti gli inquinanti regolamentati.

Emissioni per l'intero impianto: RIFIUTI

- Codici, descrizione qualitativa e quantità di rifiuti prodotti nell'anno precedente, loro destino.
- Codici, descrizione qualitativa e quantità di rifiuti pericolosi prodotti nell'anno precedente, loro destino.
- Produzione specifica di rifiuti pericolosi in kg/t di combustibile utilizzato ed in kg/MWh generato.
- Tonnellate di rifiuti avviate a recupero.
- Indice annuo (%) di recupero inteso come rapporto tra kg annui rifiuti inviati a recupero ed i kg annui rifiuti prodotti".



ISPRA (già APAT)
*Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale*

- Criterio di gestione del deposito temporaneo di rifiuti adottato per l'anno in corso.

Emissioni per l'intero impianto: RUMORE

- Risultanze delle campagne di misure al perimetro suddivise in misure diurne e misure notturne.

Controllo del corpo idrico recettore

- sintesi dei risultati di monitoraggio sul corpo idrico recettore, incluso il controllo del saggio di tossicità acuta per la protezione delle specie ittiche.

Suolo ed acque sotterranee

- sintesi dei dati derivanti dal piano di caratterizzazione in corso, relativo alla bonifica del sito ai sensi del DM 471/99

Consumi specifici per MWh generato su base annuale

- Acqua (m^3/MWh), il gasolio (kg/MWh), l'energia elettrica degli autoconsumi (kwh/MWh) ed il metano (Sm^3/MWh).

Unità di raffreddamento

- Stima del Calore (in GJ ed utilizzare la notazione scientifica 10^9) introdotto in acqua, su base mensile (deve essere riportata anche la metodologia di stima comprensiva dello sviluppo di eventuali calcoli).

Eventuali problemi gestione del piano

- Indicare le problematiche che afferiscono al periodo di comunicazione.

Il rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni, pertinenti, che il gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dell'impianto, quali ad esempio i risultati dei monitoraggi ambientali.

Transitori, malfunzionamenti, eventi incidentali

Il gestore deve provvedere ad inoltrare con cadenza annuale :

- l'elenco dei transitori per l'anno di riferimento, data e orari di inizio e fine, durata complessiva in ore, emissioni totali in massa (kg) in aria ed in acqua, misurate o stimate durante ciascun transitorio, emissioni totali in massa (kg) in aria per l'esercizio del generatore d'emergenza e delle altre apparecchiature alimentate a gasolio.
- l'elenco dei malfunzionamenti e degli eventi incidentali, tipologia e loro durata, per l'anno di riferimento con stima delle emissioni di inquinanti nell'ambiente, interventi e tempi di ripristino, eventuale produzione di rifiuti.

Gestione e presentazione dei dati

Il gestore deve provvedere a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 10 (dieci) anni.

I dati che attestano l'esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo dovranno essere resi disponibili all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo ad ogni richiesta e, in particolare, in occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall'Ente di controllo.



ISPRA (già APAT)
*Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale*

Tutti i rapporti dovranno essere trasmessi su supporto informatico. Il formato dei rapporti deve essere compatibile con lo standard "Open Office Word Processor" per la parti testo e "Open Office - Foglio di Calcolo" (o con esso compatibile) per i fogli di calcolo e i diagrammi riassuntivi. Eventuali dati e documenti disponibili in solo formato cartaceo dovranno essere acquisiti su supporto informatico per la loro archiviazione.

Si ricorda che l'autorizzazione richiede al Gestore alcune comunicazioni occasionali che accompagnano la trasmissione della prima Comunicazione sull'esito del PMC. Ad esempio si ricorda che il Gestore deve predisporre un piano a breve, medio e lungo termine per individuare le misure adeguate affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività, sia per i singoli gruppi turbogas e caldaie di riserva ed integrazione che per l'intera centrale termoelettrica, ed il sito stesso venga ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Il piano relativo alla cessazione definitiva dell'attività deve essere presentato in occasione della prima trasmissione di una relazione all'AC, in attuazione del presente PMC.

10



ISPRA (già APAT)
*Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale*

10. Quadro sinottico dei controlli e partecipazione dell'Ente di controllo

FASI	GESTORE	GESTORE	ISPRA (già APAT) ARPA	ISPRA (già APAT) ARPA	ISPRA (già APAT) ARPA
	Autocontrollo	Report	Sopralluogo programmato	Campioni e analisi	Esame report
Consumi					
Materie prime	Controlli alla ricezione/mensile	Annuale	Biennale	Vedi tabella seguente	Annuale
Risorse idriche	Mensile	Annuale			
Energia	Giornaliero	Annuale			
Combustibili	Giornaliero/mensile	Annuale			
Aria					
Emissioni	Continuo, mensile, semestrale, annuale	Annuale	Biennale	Vedi tabella seguente	Annuale
Acqua					
Emissioni	Continuo/giornaliera Settimanale/mensile/ semestrale	Annuale	Biennale	Vedi tabella seguente	Annuale
Rumore					
Sorgenti e ricettori	Biennale	Biennale	Biennale	Vedi tabella seguente	Biennale
Rifiuti					
Misure periodiche	Mensile Annuale	Annuale	Biennale	Vedi tabella seguente	Annuale
Suolo e acque sotterranee					
Misure per eventi incidentali	Solo su evento	Solo su evento	Solo su evento	Vedi tabella seguente	Solo su evento
Indicatori di performance					
Verifica indicatori	Mensile Annuale	Annuale	Biennale	Vedi tabella seguente	Annuale



ISPRA (già APAT)
*Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale*

Attività a carico dell'Autorità di Controllo (previsione)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FREQUENZA	COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA	TOTALE INTERVENTI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO
Sopralluogo in esercizio per verifica di conformità all'AIA	Biennale	Tutte	4
Valutazione Report	Annuale/biennale	Tutte	8
Campionamenti	Biennale	Campionamento in aria degli inquinanti regolamentati (controllati in continuo), con assistenza alla taratura dello SME, emessi dai camini (a rotazione) per confronto	4
	Biennale	Campionamento in acqua di tutti gli inquinanti regolamentati agli scarichi AL1 AL2 e AL3 per confronto	4
Analisi campioni	Biennale	Analisi campioni in aria degli inquinanti regolamentati (controllati in continuo) emessi dai camini (a rotazione) per confronto	4
	Biennale	Analisi campioni in acqua di tutti gli inquinanti regolamentati agli scarichi AL1 AL2 e AL3 per confronto	4

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e <http://ajm.minambiente.it>

10A04511

10A004485


10A04488

10A04506

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di Taranto - Edison S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2010/0000072 del 29 marzo 2010, è stata rilasciata alla Società Edison S.p.A., con sede in Milano, Foro Buonaparte 31, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Taranto, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.



STUDIO NOTARILE MARCHETTI
Via Agnello n. 18
20121 - Milano - Tel. 02 72021846 r.a.

N. 8.150 di rep.

N. 4.210 di racc.

Costituzione di società a responsabilità limitata
unipersonale

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2011 (duemilaundici)

il giorno 2 (due)

del mese di agosto

in Milano, nella casa in via Agnello n. 18.

Avanti a me Carlo Marchetti, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparsa la signora:

- Geraci Lucrezia nata a Crema (CR) il 19 gennaio 1958, domiciliata per l'incarico in Milano, Foro Buonaparte n. 31, la quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipulare non in proprio ma nella sua qualità di Procuratrice e come tale in rappresentanza della società per azioni quotata, di nazionalità italiana e costituita in Italia:

"Edison S.p.A."

con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, capitale sociale Euro 5.291.700.671,00 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale: 06722600019, iscritta al S.E.A. di Milano al n. 1698754,

munita degli occorrenti poteri per quanto *infra* in forza di procura speciale in data 26 luglio 2011, n. 8.055 di mio rep., che in originale al presente si allega sotto "A".

E quindi detta comparsa, della cui identità personale io notaio sono certo,

stipula e conviene quanto segue

1.) (Costituzione - Denominazione - Sede - Durata). Viene con il presente atto costituita dalla società Edison S.p.A. una società a responsabilità limitata unipersonale denominata:

"Taranto Energia S.r.l."

avente sede in Milano, inizialmente in Foro Buonaparte n. 31, e con durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacentesimo).

2.) (Oggetto). La società ha per oggetto:

i) la costruzione e la gestione di centrali e di impianti in genere per la produzione, la vendita e la trasmissione di energia elettrica, nonché di energia termica, nei limiti concessi dalle disposizioni di legge;

ii) la produzione, la vendita, la distribuzione ed il commercio di energia elettrica, di vapore e di acqua calda per il riscaldamento, di forza motrice e di loro altre utilizzazioni, nonché di acqua fredda per il raffreddamento, nei limiti concessi dalle disposizioni di legge;

iii) la vendita, la distribuzione ed il commercio di gas ed altre energie, inclusa la captazione di vapore e di acque calde e la gestione del calore a distanza, nei limiti concessi dalle disposizioni di legge;

iv) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato alle attività di cui ai precedenti punti i), ii) e iii), com-

presa la prestazione di servizi di assistenza;

v) Lo svolgimento di ogni attività in settori complementari od accessori, ausiliari od affini a quelli elencati ai precedenti punti i), ii), iii) e iv).

In via accessoria o strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale; potrà pertanto assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società od imprese aventi scopi affini, analoghi o connessi al proprio, sia direttamente che indirettamente, nei limiti previsti dalla legge, prestare fidejussioni od avalli, concedere garanzie, anche reali, nell'interesse proprio e di società partecipate, controllanti, collegate o controllate da una stessa controllante e comunque facenti parte del medesimo gruppo. Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.

3.) (Capitale). Il capitale iniziale della qui costituita società è determinato in Euro 10.000 (diecimila), sottoscritto integralmente in denaro come infra precisato al punto 5.).

4.) (Statuto - Norme di funzionamento). La qui costituita società sarà retta e funzionerà secondo le norme tutte contenute nel documento (statuto sociale), comprensivo di quanto previsto ai precedenti punti, che si compone di 33 (trentatré) articoli e che, letto da me notaio alla componente, della stessa approvato e quindi firmato con me notaio, si allega sotto "B" quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

5.) (Capitale sociale). Il capitale sociale iniziale della società costituita con il presente atto è determinato in Euro 10.000 (diecimila) e viene integralmente sottoscritto in denaro dalla società costituente Edison S.p.A.

Si dà atto che detto capitale pari ad Euro 10.000 (diecimila) risulta integralmente versato presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - filiale di Milano n. 350, come da ricevuta della Banca stessa in data odierna, che in copia conforme all'originale al presente si allega sotto "C".

6.) (Organo amministrativo). La società sarà inizialmente amministrata da un Amministratore Unico che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2011 (duemilaundici), nella persona del signor Pierre Vergier, nato a Rabat (Marocco) il 9 novembre 1951, domiciliato per la carica presso la sede della società medesima, cittadino francese, senza previsione di alcun compenso.

L'Amministratore Unico è investito di tutti i poteri di cui all'art. 20 (venti) dello statuto sociale e viene investito della rappresentanza legale della società di fronte ai terzi

ad in giudizio con firma libera.

7.) (Esercizi sociali). Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentunò) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2011 (duemilaundici).

8.) (Iscrizione nel Registro delle Imprese). La componente è espressamente autorizzata a compiere tutte le pratiche necessarie per la legale assistenza della qui costituita società e ad apportare al testo del presente atto e dell'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

9.) (Spese). Si espone in euro 2.500 (duemilacinquecento) l'importo globale approssimativo delle spese di costituzione poste a carico della società.

Del
presente ho dato lettura alla componente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 18,10 onessa per sua dispensa la lettura degli allegati A e C.

Consta
di due fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine cinque e dalla sesta sin qui.

F.to Lucrezia Geraci

F.to Carlo Marchetti notaio

Atto "A" al n. 8158/4210 di rep.

N. 8055 di rep.

Procura Speciale

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2011 (duemilaundici)

il giorno 26 (ventisei)

del mese di luglio

In Milano, Foro Buonaparte n. 31, presso la sede della *infra*
citata società.

Avanti a me Carlo Marchetti, notaio in Milano, iscritto

presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- Lescoeur Bruno, nato a Parigi il 19 novembre 1953,

domiciliato per la carica in Milano, Foro Buonaparte n. 31,

nella sua qualità di Amministratore Delegato e come tale in

legale rappresentanza della società:

"Edison S.p.A."

società di nazionalità italiana e costituita in Italia, con

sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, capitale sociale Euro

5.291.700.671,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione

presso il Registro delle Imprese di Milano 06722600019,

iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1698754,

munito degli occorrenti poteri per quanto *infra* in forza di

delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2011.

E quindi detto comparso, della cui identità personale io

notaio sono certo con il presente atto dichiara di

conferire, come conferisce, procura speciale ai signori:

- Giovanni Brianza, nato a Milano il 7 maggio 1973,

- Lucrezia Geraci, nata a Crema il 19 gennaio 1958,

- Lorenzo Mottura, nato a Milano il 4 luglio 1970,

- Gilberto Maurizio Remelli, nato a Milano il 27 aprile 1959,

- Renato Riboldi, nato a Milano il 23 marzo 1960,

tutti domiciliati per l'incarico, in Milano, Foro Buonaparte

n. 31 affinché i sunnominati procuratori, in nome, interesse

e rappresentanza della predetta Società mandante abbiano ad

intervenire, in via disgiunta tra loro, all'atto di

costituzione di una società a responsabilità limitata (con

unico socio) che:

- assumerà la denominazione di Taranto Energia S.r.l.;

- avrà sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31;

- avrà per oggetto:

a) la costruzione e la gestione di centrali e di impianti

in genere per la produzione, la vendita e la trasmissione di

energia elettrica, nonché di energia termica, nei limiti

concessi dalle disposizioni di legge;

b) la produzione, la vendita, la distribuzione ed il

commercio di energia elettrica, di vapore e di acqua calda

per il riscaldamento, di forza motrice e di loro altre

utilizzazioni, nonché di acqua fredda per il raffreddamento,

nei limiti concessi dalle disposizioni di legge;

c) la vendita e la distribuzione ed il commercio di gas ed

altre energie, inclusa la captazione di vapore e di acqua

Bruno Vesco

flamini



calda della gestione del calore a distanza, nei limiti concessi dalle disposizioni di legge;

d) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato alle attività di cui alle precedenti lettere a), b) e c), compresa la prestazione di servizi di assistenza;

e) lo svolgimento di ogni attività in settori complementari od accessori, ausiliari od affini a quelli elencati alle precedenti lettere a), b), c) e d).

In via accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale; potrà pertanto assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società od imprese aventi scopi affini, analoghi o connessi al proprio, sia direttamente che indirettamente, nei limiti previsti dalla legge, prestare fidejussioni ed avalli, concedere garanzie, anche reali, nell'interesse proprio e di società partecipate, controllanti, collegate o controllate da una stessa controllante e comunque facenti parte del medesimo gruppo.

Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge;

- avrà un capitale sociale iniziale di Euro 10.000,00

(suddiviso in quote di partecipazione a' sensi di legge.)

I nominati procuratori potranno quindi intervenire, disgiuntamente tra loro, nello stipulando atto costitutivo della società in oggetto in nome e per conto della predetta Società mandante, con facoltà di determinarne il capitale sociale iniziale in Euro 10.000,00, sottoscrivendolo integralmente e con la facoltà, occorrendo, di precisare l'oggetto sociale, variare la denominazione, la sede, approvare lo statuto sociale e procedere alla nomina degli organi sociali.

Con facoltà pure per i suddetti procuratori di convenire ogni pattuizione connessa o accessoria e compiere in genere tutto quanto necessario od opportuno per il buon fine di quanto sopra.

Il tutto con promessa di rato e valido con l'espressa facoltà di cui all'articolo 1395 c.c. e da esaurirsi con unico atto.

tel

merente la data lettura al competente
che lo spara e con me sottiscane,

Comse
di due fogli uniti con quattro pezzi
sici da persona di mio k dno e di
mio peso adptati per pagine quatto e della
quinta in di.

Beneo deppar



es. piano

All' "B" al n. 8.158/4.210 di rep.

**STATUTO TARANTO ENERGIA S.r.l.
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1a) La società è denominata Taranto Energia S.r.l.

Art. 2 - SEDE

2a) La società ha sede sociale in Milano.

2b) L'Organo Amministrativo potrà istituire, modificare e sopprimere, in Italia ed all'estero, succursali, filiali, agenzie rappresentanze, uffici amministrativi e dipendenze di ogni genere.

Art. 3 - OGGETTO

3a) La società ha per oggetto:

i) La costruzione e la gestione di centrali e di impianti in genere per la produzione, la vendita e la trasmissione di energia elettrica, nonché di energia termica, nei limiti concessi dalle disposizioni di legge;

ii) La produzione, la vendita, la distribuzione ed il commercio di energia elettrica, di vapore e di acqua calda per il riscaldamento, di forza motrice e di loro altre utilizzazioni, nonché di acqua fredda per il raffreddamento, nei limiti concessi dalle disposizioni di legge;

iii) La vendita, la distribuzione ed il commercio di gas ed altre energie, inclusa la captazione di vapore e di acqua calda e la gestione del calore a distanza, nei limiti concessi dalle disposizioni di legge;

iv) La prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato alle attività di cui ai precedenti punti i), ii) e iii), compresa la prestazione di servizi di assistenza;

v) Lo svolgimento di ogni attività in settori complementari od accessori, ausiliari od affini a quelli elencati ai precedenti punti i), ii), iii) e iv).

3b) In via accessoria o strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale; potrà pertanto assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società od imprese aventi scopi affini, analoghi o connessi al proprio, sia direttamente che indirettamente, nei limiti previsti dalla legge, prestare fidejussioni od avalli, concedere garanzie, anche reali, nell'interesse proprio e di società partecipate, controllanti, collegate o controllate da una stessa controllante e comunque facenti parte del medesimo gruppo.

3c) Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.

Art. 4 - DOMICILIO

4a) La società tiene, a cura degli Amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicati, i relativi recapiti.

4b) Il domicilio dei soci, il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

4c) L'obbligo dei soci comunicare tempestivamente per iscritto alla società ogni eventuale variazione in proposito.

4d) Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi fermo l'adempimento degli oneri pubblicitari previsti dalla vigente disciplina, a cura degli Amministratori.

Art. 5 - DURATA

5a) La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

CAPITALE

Art. 6 - CAPITALE

6a) Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) suddiviso in quote ai sensi di legge.

Il possesso di quote sociali comporta la piena ed assoluta adesione del possessore allo statuto sociale ed alle deliberazioni delle Assemblee.

6b) Il capitale può essere aumentato una o più volte per deliberazione dell'Assemblea dei soci con l'osservanza delle disposizioni di legge e con attribuzione ai soci del diritto di opzione, salvo disposizione contraria dell'Assemblea.

6c) Il capitale può essere altresì aumentato mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

6d) L'Assemblea dei soci può attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2481 c.c., con o senza l'esercizio del diritto di opzione in capo ai soci.

6e) I nuovi versamenti sono richiesti nei modi e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

6f) L'Assemblea dei soci può deliberare la riduzione del capitale a norma di legge.

Art. 7 - TITOLI DI DEBITO

7a) La società può emettere titoli di debito nel rispetto e con l'osservanza delle disposizioni di legge.

7b) Tale facoltà è attribuita alla competenza dell'Organo Amministrativo.

Art. 8 - FINANZIAMENTI

8a) I soci possono finanziare la società con finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico.

8b) I versamenti in denaro fatti dai soci alla società possono altresì avere la natura di apporti in conto capitale, senza diritto alla restituzione.

Art. 9 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

9a) Le partecipazioni sono liberamente trasferibili e divisibili per atto tra vivi o *mortis causa*.

9b) L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni non legittima i soci che non hanno concorso all'approvazione delle relative deliberazioni all'esercizio del diritto di recesso.

RECESSO ED ESCLUSIONE

Art. 10 - RECESSO ED ESCLUSIONE

10a) I soci hanno diritto di recesso nei casi in cui il diritto è inderogabilmente previsto dalla legge.

10b) Qualora, nei casi e con l'osservanza delle modalità previste dalla legge, un socio eserciti il diritto di recesso, il valore di liquidazione della sua partecipazione è determinato in ossequio alle disposizioni di legge, dall'Organo Amministrativo, sentiti, ove nominati, il Collegio Sindacale e, il Revisore Legale/Società di Revisione Legale.

10c) Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

ASSEMBLEA

Art. 11 - COMPETENZE DELL' ASSEMBLEA

11a) L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

11b) L'Assemblea può nominare direttamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ove lo ritenga opportuno, può altresì nominare un Presidente Onorario, stabilendone la durata in carica, anche in deroga alle disposizioni del presente statuto, ed il relativo emolumento.

Art. 12 - CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

12a) L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centotrenta) giorni qualora la

società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora ricorra una delle particolari esigenze previste dalla legge.

12b) L'Assemblea può essere convocata ovunque, purché in Italia o nel territorio di altro stato membro della Unione Europea o in Canada.

12c) L'Assemblea può tenersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed è pertanto necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio Ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi e gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente della riunione ed il soggetto verbalizzante.

12d) L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso, contenente il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, comunicato ai soci almeno 8 giorni prima dell'Assemblea, a mezzo raccomandata AR e previa anticipazione via email o telefax.

12e) Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nella prima adunanza l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

Art. 13 – ASSEMBLEA TOTALITARIA

13a) Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, ove nominati, siano intervenuti o comunque informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 14 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

14a) L'Assemblea in prima e in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera validamente con le presenze e le maggioranze previste dalla legge.

Art. 15 - LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE ED A VOTARE

15a) I soci iscritti nell'apposito libro hanno diritto di voto in misura proporzionale alla loro partecipazione, fermo l'adempimento degli obblighi pubblicitari prescritti dalla vigente disciplina.

15b) Il socio moroso non può partecipare alle deliberazioni dei soci.

**Art. 16 - RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA
E CONFERIMENTO DI DELEGHE**

16a) I soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati: questi ultimi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto, che sarà acquisito agli atti sociali della società.

16b) La delega può essere rilasciata per tutte le convocazioni della stessa Assemblea od anche per più Assemblee convocate per lo stesso giorno.

Art. 17 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

17a) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato. In loro assenza è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

17b) L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da Notaio.

17c) Il Presidente constata la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Art. 18 - MODALITA' DI VOTO

18a) Il voto segreto non è ammesso.

Art. 19 - ASSEMBLEE SPECIALI

19a) Se sono emessi titoli di debito, le Assemblee speciali sono regolate dalla legge.

19b) La forma e le maggioranze delle Assemblee speciali sono quelle previste per le altre Assemblee.

AMMINISTRAZIONE

**Art. 20 - COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO
AMMINISTRATIVO**

20a) L'Organo Amministrativo è competente a compiere tutte le operazioni di amministrazione ordinaria e straordinaria necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale.

20b) Sono inoltre attribuite all'Organo Amministrativo le seguenti competenze:

- deliberare di fusione e scissione nei casi previsti dagli artt. 2505, 2505 bis, anche come richiamati dall'art. 2506 ter, ultimo comma c.c.;
- l'istituzione e soppressione di succursali, filiali, agenzie, rappresentanze, uffici amministrativi e dipendenze di ogni genere;
- le emissioni di titoli di debito;
- le deliberare di aumento del capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, nei limiti, anche temporali, previsti dalle rispettive deleghe conferite all'Organo Amministrativo dall'Assemblea.

Art. 21 - DIVIETO DI CONCORRENZA

21a) Gli Amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2390 c.c., salva diversa deliberazione dell'Assemblea all'atto della loro nomina.

Art. 22 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

22a) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre, cinque o sette membri per i quali non è richiesto che siano soci, né che siano residenti in Italia.

22b) Qualora deliberato dall'Assemblea dei soci, la gestione può essere affidata ad un Amministratore Unico al quale spettano tutti i poteri dal presente statuto attribuiti al Consiglio di Amministrazione e al suo Presidente, salvo diversa disposizione dell'Assemblea.

Art. 23 - DURATA CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

23a) Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, e comunque non oltre 3 esercizi, e sono rieleggibili.

23b) Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

23c) Essi decadono e si sostituiscono a norma di legge.

Art. 24 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

24a) Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge fra i suoi membri un Presidente.

24b) Il Consiglio di Amministrazione può eleggere fra i suoi membri un Vice Presidente.

24c) Il Presidente e l'eventuale Vice Presidente restano in carica per la durata del loro mandato di Amministratore.

24d) Il Consiglio può nominare un segretario permanente anche fra persone estranee al Consiglio stesso.

24e) Il Presidente, o in caso di sua assenza od impedimento il Vice Presidente se nominato, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso indicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno della riunione, spedito con email o telefax ovvero con lettera raccomandata a tutti gli Amministratori e a tutti i membri del Collegio Sindacale, almeno cinque giorni liberi prima della data stabilita per la riunione. Nei casi di urgenza il termine suddetto può essere ridotto a

due giorni.

Art. 25 - ORGANI DELEGATI

25a) Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

25b) Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Art. 26 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

26a) Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente.

26b) E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente (o in caso di sua assenza od impedimento il Vice Presidente) e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

26c) In assenza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

26d) Il voto non può essere dato per rappresentanza.

26e) Alle riunioni del Consiglio può partecipare, senza diritto di voto e senza che la sua presenza sia conteggiata ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi, il Presidente Onorario, ove nominato.

26f) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì essere adottate, nei casi consentiti dalla legge, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto: in tal caso deve essere assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e deve essere assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano lo stesso testo di decisione da parte della maggioranza degli Amministratori. Il procedimento deve validamente concludersi entro 5 (cinque) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione raccogliere le consultazioni scritte o i consensi scritti ricevuti, e comunicare i risultati a tutti gli Amministratori e, se nominati, ai Sindaci

ed ai Revisori.

Art. 27 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

27a) La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, se nominato, ed a tutti i consiglieri muniti di delega del Consiglio, nell'ambito delle competenze loro delegate.

Art. 28 - REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

28a) All'Amministratore Unico od ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed, eventualmente, un compenso determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

28b) La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nell'ambito del compenso complessivo stabilito dall'Assemblea.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 29 - COLLEGIO SINDACALE

29a) Nei casi in cui si renda necessaria la nomina del Collegio Sindacale, ai sensi di legge, oppure in caso di deliberazione dell'Assemblea dei soci, esso risulterà composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleggibili e l'Assemblea che li nomina ne determina il compenso per tutta la durata dell'incarico.

29b) Al Collegio Sindacale è attribuita la revisione legale dei conti, salva diversa disposizione di legge o deliberazione dell'Assemblea che può incaricare della revisione legale un soggetto esterno.

29c) Per tutta la durata del loro incarico, i Sindaci devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano.

29d) Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 giorni, anche in audio o video conferenza, su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci.

BILANCIO E UTILI

Art. 30 - BILANCIO ED UTILI

30a) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

30b) Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento da destinare a riserva legale finché essa non ha raggiunto un quinto del capitale sociale, verranno ripartiti fra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo che l'Assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva specificatamente individuati.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

31a) La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

31b) L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori precisandone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 32 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

32a) Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per cui la legge dispone l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente della Camera Arbitrale di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

32b) Nel caso in cui il Presidente della Camera Arbitrale non vi provveda nel termine sopra previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

32c) L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina.

32d) Resta sin d'ora irrevocabilmente stabilito che le risoluzioni e le determinazioni dell'arbitro, anche in riferimento alle spese dell'arbitrato, saranno vincolanti per le parti.

32e) Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, liquidatori e Sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

32f) Per quanto non ivi previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17-1-2003 n. 5.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33 - DISPOSIZIONI GENERALI

33a) Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

F.to Lucrezia Geraci


F.to Carlo Marchetti noraio

N. 8.144 di rep.

Certifico io sottoscritto Carlo Marchetti, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia fotostatica in un mezzo foglio è conforme all'originale documento da essa riprodotto, esibitomi e da me reso all'esibitore.

Milano, li

2 (due) agosto 2011 (duemilaundici)



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carlo Marchetti".

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo
a sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 D.Lgs. 82/2005, in termine utile per il
Registro Imprese di Milano

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 3 agosto 2011

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

600



**CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO**

Prot.:CEW/44124/2011/CMI1631

19/9/2011

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 07934100966
del Registro delle imprese di MILANO
data di iscrizione: 03/08/2011

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 03/08/2011

Iscritta con il numero Répertorio Economico Amministrativo 1965419

Denominazione: TARANTO ENERGIA S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede:
MILANO (MI) FORO BUONAPARTE, 31 CAP 20121

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata:
TARANTOENERGIA@PEC.EDISON.IT

Costituita con atto del 02/08/2011

Durata della società:
data termine: 31/12/2100

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:

- I) LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI CENTRALI E DI IMPIANTI IN GENERE PER LA PRODUZIONE, LA VENDITA E LA TRASMISSIONE DI ENERGIA ELETTRICA, NONCHE' DI ENERGIA TERMICA, NEI LIMITI CONCESSI DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE;
 - II) LA PRODUZIONE, LA VENDITA, LA DISTRIBUZIONE ED IL COMMERCIO DI ENERGIA ELETTRICA, DI VAPORE E DI ACQUA CALDA PER IL RISCALDAMENTO, DI FORZA MOTRICE E DI LORO ALTRE UTILIZZAZIONI, NONCHE' DI ACQUA FREDDA PER IL RAFFREDDAMENTO, NEI LIMITI CONCESSI DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE;
 - III) LA VENDITA, LA DISTRIBUZIONE ED IL COMMERCIO DI GAS ED ALTRE ENERGIE, INCLUSA LA CAPTAZIONE DI VAPORE E DI ACQUA CALDA E LA GESTIONE DEL CALORE A DISTANZA, NEI LIMITI CONCESSI DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE;
 - IV) LA PRESTAZIONE DI QUALSIASI SERVIZIO COMUNQUE COLLEGATO ALLE ATTIVITA' DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI I), II) E III), COMPRESA LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA;
 - V) LO SVOLGIMENTO DI OGNI ATTIVITA' IN SETTORI COMPLEMENTARI OD ACCESSORI, AUSILIARI OD AFFINI A QUELLI ELENCATI AI PRECEDENTI PUNTI I), II), III) E IV). IN VIA ACCESSORIA O STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' PUO' INOLTRE COMPIERE, IN VIA NON PREVALENTE, TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI NECESSARIE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; POTRA' PERTANTO ASSUMERE INTERESSENZE, QUOTE E PARTECIPAZIONI, ANCHE AZIONARIE, IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI SCOPI AFFINI, ANALOGHI O CONNESSI AL PROPRIO, STA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE, PRESTARE FIDEJUSSIONI OD AVALLI, CONCEDERE GARANZIE, ANCHE REALI, NELL'INTERESSE PROPRIO E DI SOCIETA' PARTECIPATE, CONTROLLANTI, COLLEGATE O CONTROLLATE DA UNA STESSA CONTROLLANTE E COMUNQUE FACENTI PARTE DEL MEDESIMO GRUPPO.
- SONO COMUNQUE ESCLUSE TUTTE LE ATTIVITA' FINANZIARIE NEI CONFRONTI DEL



Pagina 1/ 3

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

Per i certificati in bella l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 8743 dell' 11/9/79). I certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo. I dati di segretezza sono rilasciati in conformità alla normativa vigente allo stato di rilascio del certificato. - I certificati autorizzati - emessi in originale direttamente dall'elaboratore elettronico - sono sigillati dall'incaricato addetto al territorio.



**CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO**

Prot.:CEW/44124/2011/CMI1631

19/9/2011

PUBBLICO E LE ATTIVITA' RISERVATE PER LEGGE.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO

- AMMINISTRATORE UNICO
numero componenti in carica: 1

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI.
GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO, DEDOTTO ALMENO IL CINQUE PER CENTO DA DESTINARE A RISERVA LEGALE FINCHE' ESSA NON HA RAGGIUNTO UN QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE, VERRANNO RIPARTITI FRA I SOCI IN MISURA PROPORZIONALE ALLA PARTECIPAZIONE DA CIASCUNO POSSEDUTA, SALVO CHE L'ASSEMBLEA NON DELIBERI ULTERIORI ACCANTONAMENTI A FONDI DI RISERVA SPECIFICAMENTE INDIVIDUATI.

Poteri associati alla carica di AMMINISTRATORE UNICO:
L'UNICO AMMINISTRATORE E' INVESTITO DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO CON FIRMA LIBERA.
E' COMPETENTE A COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NECESSARIE O UTILI PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE.

SONO INOLTRE ATTRIBUITE LE SEGUENTI COMPETENZE:
- DELIBERE DI FUSIONE E SCISSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTT. 2505, 2505 BIS, ANCHE COME RICHIAMATI DALL'ART. 2506 TER, ULTIMO COMMA C.C.;
- L'ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI SUCCURSALI, FILIALI, AGENZIE, RAPPRESENTANZE, UFFICI AMMINISTRATIVI E DIPENDENZE DI OGNI GENERE;
- LE EMISSIONI DI TITOLI DI DEBITO;
- LE DELIBERE DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE, ANCHE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE, NEI LIMITI, ANCHE TEMPORALI, PREVISTI DALLE RISPETTIVE DELEGHE CONFERITE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO DALL'ASSEMBLEA.

Clausole compromissorie:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Gruppi societari:
SOCIETA' SOTTOPOSTA ALL'ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2497 BIS C.C.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 10.000,00
sottoscritto 10.000,00
versato 10.000,00
conferimenti in DENARO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- titoli di debito
ART. 7 DELLO STATUTO SOCIALE

ATTIVITA'

L'impresa attualmente risulta non svolgere l'attività

Pagina 2 / 3

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano





**CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO**

Prot.:CEW/44124/2011/CMI1631

19/9/2011

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* Denominazione: EDISON SPA
codice fiscale: 06722600019
Sede: MILANO (MI) FORO BUONAPARTE 31 CAP 20121
- SOCIO UNICO iscritto nel libro soci dal 02/08/2011

* VERGERIO PIERRE (rappresentante dell'impresa)
nato a RABAT stato: MAROCCO il 09/11/1951
codice fiscale: VRGPRR51S092330J
* AMMINISTRATORE UNICO nominato con atto del 02/08/2011
presentazione il 03/08/2011
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data iscrizione: 03/08/2011

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA
DI FINANZA DI MILANO N.6743 DELL'11/9/1978

RISCOSSI PER NR BOLL	2	EURO	29,24
PER DIRITTI		EURO	10,00
TOTALE		EURO	39,24
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 75979			

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA
POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCORSUALE IN CORSO, AI
SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

P. IL CONSERVATORE REGISTRO IMPRESE
GIANFRANCESCO VANZELLI
L'ADDETTO

ROSA SCOGLIO

R. Scoglio
Rosa Scoglio

SOGGETTI CONTROLLATI (articolo 2 del D.P.R. n. 231 del 2/6/1998)

Codice fiscale	Denominazione	Pr.sede		
07534100966	TARANTO ENERGIA S.R.L.	MI		
Cognome	Nome	Sesso	Pr.nasc.	Di nasc.
VERGERIO	PIERRE	M	EE	09/11/1951

N E L L A O S T A

ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive
modificazioni.
La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento
telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma.

*** fine certificato ***

Pagina 3 / 2



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

Per i certificati in bollo l'imposta è assolta in modo virtuale (autorizzazione Intendenza di Finanza di Milano n. 6743 dell' 11/9/78). I certificati in carta libera sono rilasciati per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo. I dati di segreteria sono rilasciati in conformità alla normativa vigente alla data di rilascio del certificato. - I certificati autorizzati - emessi in originale direttamente dal conservatore elettronico - sono sigillati dall'incaricato addetto al territorio.

STUDIO NOTARILE MARCHETTI
VIA AGNELLO, 18 - 20121 MILANO

PROF. PIERGASTANO MARCHETTI - NOTAIO
DOTT. RENATA MARIELLA - NOTAIO
PROF. CARLO MARCHETTI - NOTAIO

TELEFONO: 02.72.02.18.40 R.A.
TELEFAX: 02.86.46.32.74 - 02.72.02.26.19
e-mail: segreteria@marchettilex.it
C. F. / P. I. 04255350151

A V V. MATTEO SANT'ANDROGIO
A V V. CARLOTTA MARCHETTI
A V V. ANDREA DE COSTA
DOTT. SHIDA GALLETTI
DOTT. MARTINO LIVA

CERTIFICATO NOTARILE



Io sottoscritto Carlo Marchetti, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano,
certifico che

in data 10 ottobre 2011 con atto n. 8324/4264 di mio rep., in corso di registrazione e di deposito,

Edison S.p.A. (di seguito anche Società Conferente) con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale: 06722600019, ad integrale sottoscrizione e liberazione dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea del 5 ottobre 2011 di Taranto Energia S.r.l., di cui a verbale in pari data n. 8320/4262 di mio rep., registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano il 6 ottobre 2011 al n. 42796 serie 1T, ha conferito con efficacia dalla data odierna, alla società Taranto Energia S.r.l., con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 07534100966, il ramo di azienda costituito da due centrali termoelettriche denominate "CET2" e "CET3" site in Comune di Taranto e rappresentato dal complesso di beni e rapporti (anche di lavoro dipendente) funzionali allo svolgimento dell'attività delle predette centrali, analiticamente descritto e valutato nella relazione giurata di stima allegata sotto "B" al sopracitato Atto di Conferimento.

A fronte del conferimento è stata attribuita alla Società Conferente una quota di nuova emissione di nominali Euro 165.300.000 di Taranto Energia S.r.l., interamente liberata, godimento regolare.

Milano, 10 ottobre 2011



Cognome **RIVA**

Nome **FABIO ARTURO**

nato il **20/07/1954**

(atto n. **3752** P. **I** S. **S.**)

a **MILANO** **MI**

Cittadinanza **ITALIANA**

Residenza **MILANO**

Via **PIAZZA BUONARROTI MICHELANGELO, 32**

Stato civile **IMPRESARIO**

Professione **CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI**

Statura **1.60**

Capelli **BRIZZOLATI**

Occhi **CASTANI**

Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare *[Signature]*
TARANTO **18/10/2020**


Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO *[Signature]*



RVI FRT 54L20 F205X	
NUMERO DI CODICE FISCALE	
RIVA	
COGNOME DI NASCITA	
FABIO ARTURO	M
NOME	SESSO
MILANO	
COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	
MILANO	20.07.54
PROVINCIA DI NASCITA	DATA DI NASCITA

UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI
MILANO





DATA 26 MAGGIO 1979

IL FUNZIONARIO *[Signature]*


Cognome: **PIANE**
 Nome: **BAPPALE**
 Nato il: **02/07/1936**
 Auto lit.: **8**
 a: **PIETRAFITTA** **CS**
 Città/insediamento: **ITALIANA**
 Provincia: **TARANTO**
 Via: **VIALE UNICEF 40**
 Stato civile: **CONIUGATO**
 Professione: **INGEGNERE**
 Comunità di appartenenza: **VALDERTI**
 Sedi: **176**
 Canoni: **CASTANI**
 Omb: **CASTANI**
 Segni particolari: **NESSUNO**


Firma del titolare: *[Signature]*
 Taranto, il 04/07/2011
 Imprimatur del Ufficio Indice: *[Stamp]*

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI **TARANTO**
CARTA D'IDENTITÀ
 N°AS 7100131
 DI **PIANE BAPPALE**

SCADDE IL 03/03/2022
 AS 7100131
 14231100 - TARANTO CS - ITALIA





CODICE FISCALE **PNIRFL55A026615F**

COGNOME **PIANE**

NOME **RAFFAELE**

LUOGO DI NASCITA **PIETRAFITTA**

PROVINCIA **CS**

ANNO DI NASCITA **02/01/55**

SESSO **M**

INVIATO ALLA FINANZA

1987